


FONDAZIONE  
ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA  
"F. DATINI"  
Serie rossa. Studi e ricerche  
11

# Monte di Pietà di Prato



PRATO - INDUSTRIA GRAFICA PRATESE BECHI GIOVANNI & C. - 1928

Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini"

© novembre 2015

DATI BIBLIOGRAFICI:

**Giani, Giulio [1841-1918]**

**Monte di pietà di Prato - Prato : Industria grafica pratese Bechi Giovanni & C.,  
1928. - 54 p. ; 23 cm**

Nome dell'A. a p. 53, preceduto dalla data: 30 novembre 1900

**L'edizione è stata realizzata  
grazie al contributo di:**



Fondazione  
Cassa Risparmio  
di Prato


SCELLANEE


8

7

BIBLIOTECA  
MUSEO - PRATO


# Monte di Pietà di PRATO





BIBLIOTECA RONCIONIANA  
Via Ricasoli - PRATO

# Monte di Pietà di PRATO



---

PRATO - INDUSTRIA GRAFICA PRATESE BECHI GIOVANNI & C. - 1928



Misc. 8. 7

**Statuto o Capitoli del 1476.** — I documenti sul Monte detto « *di Pietà dei poveri del Comune di Prato* » risalgono al 1476. Il primo è la data del 22 Ottobre ed è lo Statuto del Monte stesso compilato da Otto Cittadini, eletti dal Consiglio Generale con piena autorità, per porre rimedio alle infinite usure mediante le quali per molti anni passati i prestatori avevano « divorato e consunto le sostanze degli uomini della Terra di Prato ». Il capitolo 1° di tale Statuto dichiara che Dio onnipotente à ispirato nella mente del ferventissimo banditore dello Spirito Santo, frate Cherubino da Spoleto dell'osservanza dell'ordine dei Minori, di predicare nella Terra di Prato e fra le altre opere buone di esortare gli uomini di essa al « Monte della Pietà, per comodità dei poveri calamitosi e miserabili ». Mosso il Consiglio Generale « dagli ottimi precetti et dalle laudabili ammonizioni » del frate sunnominato ha dato a noi — dicevano i surricordati otto Cittadini — l'incarico di soddisfare per ogni via e per ogni modo opportuno alla comodità e al bisogno dei poveri e noi abbiamo cercato i mezzi per ordinare e stabilire il Monte « secondo Dio e senza gravamento di coscienza » avendo avuta, oltre che fra noi, « matura et diligente disamina con eccellente parere perfetto consiglio di maestri et professori di sacra teologia e di pii altri uomini acciò idonei di quanto importa a coscienza ».

**Prima costituzione del « corpo » o capitale.** — Dopo questa specie d'introduzione vengono altri 19 lunghi Capitoli. Il 2° sulla provvisione dei danari ordina che « le case pietose di Prato *prestino al Comune* » pel Monte da erigersi fior. 1000, cioè il Ceppo di Francesco di Marco 300, il Ceppo vecchio 200, 200 lo Spedale del Dolce e 100 quello della Misericordia. Quanto agli altri 200 gli otto Statutari ebbero tanta

autorità quanta ne ha il Comune per procacciarli, riscuotendo e facendo riscuotere sino a tal somma da debitori di quei luoghi pii.

Essendo poi 1000 fiorini pochi al bisogno e pel primo anno non potendosi « senza grande incomodo pel Comune e sue Case Pie più oltre provvedere » quelli Statutari ordinano doversi torre a prestito nella Città di Firenze, o in altro luogo, altri 1000 fiorini, « a costo, sino a fior. 10 0/10 a capo d'anno » e fare di questi cogli altri 1000 un « Corpo » ed ogni anno di poi, fino a cinque, trarre dalle dette Case Pie del Comune fior. 1000 nel modo sopra enunciato e per la sopra enunciata rata, sicchè il Monte di Pietà dei poveri « si trovi e rimanga con la somma di corpo di fior. 5000, col quale debba stare perpetuamente saldo in capitale dei poveri e sussidio loro »

**Locale del Monte — Modo del prestare.** — Il Capitolo 3<sup>o</sup> detto che il Monte s'istituirà « nella Camera del Comune » senza spesa, salvo la tenue d'acconciarla all'uso, parla del modo di prestare. Si presteranno fior.  $83 \frac{1}{3}$  ogni 8 giorni, cioè fior.  $333 \frac{1}{3}$  pel mese, soltanto ai poveri descritti nella distribuzione del Catasto ed estimo posto dal Comune di Firenze « agli uomini della terra di Prato o originalmente pratesi ». Si presterà fino a L. 16 a ognuno dei sopraddetti e ad una medesima persona, intendendo colla parola persona coloro che insieme abitassero famigliarmente e fossero congiunti sino al terzo grado per linea mascolina.

Ogni volta che per qualunque caso non fosse prestata in qualche mese la prefissa quantità dovrà nel mese seguente quello prestarsi che fosse restato senza uso. Non potrà prestarsi mai a chi volesse danari « per giocare o fare alcuna mercanzia » ma solamente ai poveri « pe' loro bisogni e necessità oneste ».

**Impiegati del Monte.** — Il Capitolo 4<sup>o</sup> tratta, con altre cose, degli stipendi degli impiegati, 4 governatori o ufficiali detti Maestri, 1 Provveditore, 1 Camarlingo, 1 Notaio-Cancelliere, 2 Garzoni e un Guardiano notturno, e dice che saranno pagati « degli interessi de' pegni riscossi nei sei mesi » di ogni ragione o condotta « trattine prima gli interessi de' denari, accattati per la rata semestrale » e le spese per libri, fogli,

penne, inchiostro, candele, fuoco, ecc. Il Capitolo 6<sup>o</sup> (mi passo del 5<sup>o</sup> sui 4 Ragionieri eletti ogni semestre a sindacare l'amministrazione del Monte) dichiarato che si comincerà a prestare « nel nome di Dio » il 1<sup>o</sup> Dicembre prossimo venturo, ordina che per poter pagare « le discrezioni » di 1000 fiorini che si avevano da « accattare » e le spese occorrenti e i salari, si presti pel primo anno a ragione di 3 denari per lira e per ciascun mese il che in altri termini è il 15 %.

**Vendita dei pegni.** — Nel Capitolo 7<sup>o</sup> merita ricordo quanto segue: — Il Monte nel primo anno, avendo poco denaro, riceverà per venire più comodamente al « ritratto » pegni per soli 6 mesi e li venderà all'incanto sotto il portico del palazzo del Comune — dopo 10 giorni della scadenza — previi bandi pubblici, a chi ne darà di più « ad utilità dei poveri e del Monte loro ». Il banditore del Comune avrà alle vendite pel premio di sua fatica 4 danari per pegno dal compratore, intendendosi per un pegno « qualunque cose si vendessino di medesima persona a un solo incanto benchè fussino più capi ». Di tutto ciò che, pagato il capitale e l'interesse di qualunque pegno venduto, avanzerà, se ne dovrà tener conto diligente pel Camarlingo e Provveditore in un libro intitolato: « Libro di avanzi di pegni venduti del Monte della Pietà dei poveri del Comune di Prato » e rendere tali avanzi a quelli di cui fossero stati i pegni venduti, ad ogni richiesta loro o degli eredi.

**Avanzi e loro uso.** — Nel Capitolo 8<sup>o</sup> soltanto un periodo per lo scopo del presente scritto reputo di citare: « Per non incorrere carico di coscienza o veramente d'alcuna tacita usura, ogni 6 mesi, riveduti i conti, tutto quello che si troverà d'avanzo si debba in tutto rendere a lira e soldo a chiunque dal detto Monte avrà accattato ». Il Capitolo 12<sup>o</sup> — poichè il 9<sup>o</sup>, 10<sup>o</sup> e 11<sup>o</sup> nulla hanno di specialmente importante — ordina che niun pegno sia sequestrato e staggito, se non fosse cosa furata, nel qual caso verrebbe reso al padrone « ritenendo il capitale del Monte ». Il Capitolo 16 — valendo pei capitoli 13-14-15 come pel 17 e 20 la testè fatta osservazione sul 9<sup>o</sup>, 10<sup>o</sup> e 11<sup>o</sup> — vieta che si paghino salari prima che i sindacatori abbiano a revisione compiuta dato il nulla osta. Pel 18<sup>o</sup> chi riceve prestanza e la rende innanzi al mese, sebbene non fosse che

per uno o due giorni, deve pagare per un mese intero per la scrittura che se n'è da fare. Pel Capitolo 19<sup>o</sup> la pecunia del Monte destinata per sovvenzioni a' bisognosi non può, nè in tutto nè in parte, depositarsi o spendersi per qualunque caso o bisogno, se non con licenza dell'ufficio degli Otto difensori del popolo e del Gonfaloniere di Giustizia coi loro collegi e poi del Consiglio del Popolo e del Consiglio Generale della Terra di Prato.

**Approvazione del 1<sup>o</sup> Statuto.** — Questi ordini noti nella storia locale sotto il nome di *Ordine di Frate Cherubino* vennero approvati il 26 Ottobre a Firenze dai 4 ufficiali incaricati di esaminarli, salvo nel Capitolo 2<sup>o</sup> ove era detto dei 1000 fior. dei luoghi Pii, al quale proposito fu dichiarato che si approvava in caso che, fatta l'esecuzione delle volontà dei testatori e fondatori, vi restasse tanto di sopravanzo che quelle somme di denari si potessero avere; altrimenti « volsono nulla essere detta parte et di nessuna efficacia et valore per non gravare loro coscienza ».

**Apertura del Monte.** — Dopo ciò il Monte fu aperto, un pò più tardi però del tempo prestabilito perchè si doverono dare a Firenze spiegazioni dagli 8 Statutari — e dettersi il 3 Novembre — sulla quantità delle borse e sul modo di fare le tratte, spiegazioni che vennero accettate senz'opposizione il 22 del medesimo mese. L'imprestito si concluse; le Case Pie dettero, ma poco e a stento, come vedremo, allora, anche negli anni immediatamente successivi, ma la nuova istituzione comunque funzionò, tanto è vero che il 2 Luglio 1477 si deliberò dai Priori sul modo di fare le imborsazioni dei Ragionieri per rivedere l'amministrazione del Monte Pio e la loro deliberazione fu confermata il 4 nel palazzo del popolo a Firenze dai cosiddetti « Magnifici approvatori ».

**Capitoli del 1483.** — Colla data 10-13 Febbraio 1483 si hanno nuovi Capitoli o Ordini del Monte « esaminati diligentemente colla riforma di Frate Cherubino » e da osservarsi dai vari impiegati del Monte « insieme cogli altri di fr. Cherubino primamente consentiti — e nella Città di Firenze secondo la forma degli ordini d'essa approvati — salvo quello che... di consenso d'esso fr. Cherubino fosse stato mutato e corretto

per avere avuto pel mezzo dell'esperienza più anni fatta più perfetta notizia delle cose al Monte opportune ».

Sono 16 Capitoli che si fecero per solenni separate deliberazioni dei Consigli Popolare e Generale. D'importante al fine nostro trovo quanto appresso. Determinasi meglio l'Ufficio del Camarlingo e del Provveditore e si aumenta il loro salario facendolo identico a quello dei Maestri. I maestri non possono ricevere sul Monte da nessuno, di qualunque qualità sia, alcuna quantità di danaro, per minima, con alcuno interesse avendo « specialmente fr. Cherubino detto palesemente e predicato tale cosa non potersi fare senza manifesta usura e gravissimo peso di coscienza ».

Si presta ai poveri a ragione di den. 2 al mese di qualunque lira — cioè al 10 per cento — eccetto che a chi accatta soldi 40 e da indi in giù si presta a ragione di un den. e mezzo come sopra. Si deputano alcuni per far conto e ragione colle Case Pie di quanto qualunque di esse resti a dare al Monte di quello che « a qualunque d'esse fu assegnato pe' primi ordini di fr. Cherubino e nella Città di Firenze approvato nella creazione del Monte ». Fattosi ciò i maestri hanno autorità di riscuotere a ogni richiesta, acciò il Monte possa conservarsi, e far pagare in quel modo come tutti gli altri debitori, sino a tanto che quelle Case abbiano interamente soddisfatto. Gli Ufficiali del Monte per sino a tutto il 20 ottobre 1484 debbono rendere il denaro di cui il Monte fosse debitore a qualunque interesse, in modo da sgravarlo di ogni capitale a interesse. Perchè sia effettuabile una tal cosa agli alti impiegati del Monte e a ciascuno di loro, è data circa il Monte tanta autorità quanto n'è tutto il Comune di Prato. Possono insieme, e ciascuno per se « assegnare ogni e qualunque quantità di pecunie di creditori del Monte a quel luogo o Casa Pia che a essi o ad esso parrà e piacerà, e dare nel detto modo vorranno e crederanno essere conveniente » e similmente « ogni interesse di dette pecunie insino alla somma che tale Casa e Luogo fosse debitore e restasse a dare al Monte colla sopraddetta autorità ».

Gl'impiegati suindicati sono anche obbligati insieme a chiunque di loro per se « con ogni soprascritta autorità e con ogni opportuno rimedio » riscuotere i debiti del Monte da chicchessia

in qualunque maniera per qualunque cagione, « e far gravare in persona e in beni di fatto senza serbare altra solennità di ragione ». Tenuto è il Podestà « per vincolo del suo giuramento » a far quel « gravamento » a domanda di qualunque dei sunnotati ufficiali.

Questi ordini furono senz'alcuna osservazione sanciti dai 4 approvatori della Città di Firenze il 30 10bre 1484.

**Capitolo del 1488.** — Essendosi avvertiti dei difetti nell'ordinamento del Monte e qualche abuso, un tal frate Pietro Francescano, che predicò la quaresima del 1488 in S. Francesco, istigò a una nuova riforma ch'egli espose in capitoli presente e consenziente il Potestà il 20 aprile. Non vi trovo importanti innovazioni o ben poche. Due de' Maestri — non più uno solo — devono prestare d'accordo e sino alla somma stabilita nei Capitoli di frate Cherubino: è vietata la vendita d'Uffici, il mangiare e bere a spese del Monte facendosi i conti e rivedendosi le ragioni: il Camarlingo deve dar notizia dei sopravanzi delle monete e metterli ad entrata: finendo l'ufficio è tenuto a rendere denari e non pegni: deve fare quanto agli avanzi dei guadagni del Monte, ciò che si contiene nei Capitoli di frate Cherubino.

**Riforma e Capitoli del 1491.** — Si arrivò senza notevoli novità al 1491. In tale anno i Priori col Gonfaloniere e coi dodici Consiglieri del popolo proposero il 14 settembre l'elezione di 4 cittadini ai quali si desse l'incarico: 1° di eleggere alla loro volta per via d'imborsazione un Notaio-Cancelliere del Monte, non volendosi più che esercitasse questo Ufficio, anzichè gravoso, il già occupatissimo Cancelliere della Comunità; 2° di rivedere con piena autorità, entro quattro mesi dal dì del bene stare dato dagli Approvatori di Firenze, lo stato del Monte e la ragione d'ogni suo amministratore e Ufficiale pur se rivista dai Ragionieri ordinari. La vacanza del posto di Notaio-Cancelliere, avvenuta dopo la morte dell'ultimo Cancelliere del Comune, era stata causa di danni; di danni erano stati ed erano causa i debitori del Monte. Per rimediare a ciò, il 23 settembre approvarono le due proposte il Consiglio del Popolo e i Capitani di Parte Guelfa, e le approvò, presente il Podestà, il 14 ottobre il Consiglio Generale. I 4 furono amplis-

simamente autorizzati a condannare — salvo appello al Podestà — i rei di danni al Monte e come debitori farli risarcire ad essi e a' loro mallevadori. L'approvazione di Firenze fu datata il 6 Dicembre.

**Riforma e ordini o Capitoli del 1493.** — Nel 1493 ebbe luogo una ben più ragguardevole riforma, che porta la data del 18 Marzo, giorno in cui, presasene licenza da Piero di Lorenzo dei Medici, la Comunità coi suoi Consigli elesse 10 Statutari e regolatori del Monte di Pietà. Quei nuovi ordini e Capitoli furono fatti: « per concordia dei cittadini, pel buon governo del Monte, per la salute delle anime e per sussidio dei poveri » nel palazzo del Podestà, presente lui e il vero istigatore della nuova riforma (terminata il 9 Maggio 1494 e approvata a Firenze il 30 Giugno), il quale fu un frate Timoteo del fu Messer Benedetto de Luca, predicatore francescano ». Di veramente degno di venire qui menzionato io vi spigolo quanto segue:

Al notaio spetta tutto ciò a cui era tenuto, per gli ordini di frate Cherubino, il Cancelliere della Comunità. Maestri e Ministri del Monte cerchino nella loro discrezione e coscienza di fare in modo che il luogo Pio sovvenga ai poveri tutto l'anno e non stia mai serrato. Essendo volontà e intenzione « di frate Cherubino, ordinatore del Monte » che quanto maggior fosse il Monte tanto meno pagassero i poveri pe' salari, chi accatta d'oggi in poi pagherà un denaro per lira al mese — cioè 5 per 100 l'anno e non più, per soddisfare chi serve nel Monte, come è giusto, della fatica che sostiene e per supplire alle spese necessarie del Monte, non per accrescere il suo corpo o per altri usi. Si proibisce quindi che si metta quel denaro per lira insieme colla sorte, cioè sopra il capitale del Monte, come talvolta fu fatto « con gravezza di coscienza » ma deve porsi da sè.

Non essendo il capitale ancora molto per sovvenire i poveri, meglio e quanto più è possibile, si deve prestare soltanto sino a 4 fior. per persona — intendendo tale vocabolo nel senso del frate Cherubino — e per tre mesi, e così di nuovo su altro pegno sufficiente fino all'anno. Non va prestato il denaro che si riscuote dei pegni giornalmente, ma quello soltanto

assegnato dai Maestri ogni settimana. Avvenendo che non si prestino tanto nè che si sieno investiti i denari del Monte in modo che del denaro per lira si possano soddisfare interamente i salari non si deve toccare il capitale del Monte, ma aspettarsi che sia possibile il pagamento colla pecunia pervenuta al Monte dal denaro per lira. Inoltre ogni impiegato deve lasciare almeno il terzo del salario sino a che i Ragionieri eletti dalla Comunità non lo abbiano sindacato e assoluto.

Per i pegni comprati all'incanto vanno pagati come tassa 3 soldi per lira del prezzo e in tre giorni il resto, pena la perdita dell'arra, e il rincanto del pegno, più l'indennizzo della perdita avendosi dalla nuova vendita meno.

Un pegno non può ricondursi che pagando l'ammontare del denaro per lira fino a quel giorno pel salario degli Impiegati.

I sopravanzi dei pegni venduti vanno resi — previo un bando — a quelli di cui sono, « per non incorrere carico di coscienza », e questi, non chiedendoli allo Spedalingo della Misericordia, ove entro otto giorni debbono depositarli, li perderanno e li avrà lo spedale « per l'amor di Dio ».

L'escrescenza del denaro per lira pagati i salari, s'impieghi secondo gli ordini di frate Cherubino: restandone dopo dato il suo agli aventi diritto, si distribuisca a' poveri « per l'amor di Dio ».

Perchè il Monte si liberi del tutto della pecunia a interesse, ciò che doveva farsi a tutto il 20 ottobre 1484, si farà per l'ottobre 1494, per ogni resto di pecunie fruttifere che vanno rese, affinchè le Case Pie dalle quali « debbono trarsi i denari per pagare quei debiti » possano pagare meglio le somme di cui per avventura fossero debitrice del Monte. Questa riforma ordinò in ultimo, per poter fare servizio ai poveri con minori spese e a un denaro per lira, che si diminuissero gli stipendi d'ogni impiegato del Monte, salvo della Guardia di notte e che i Ragionieri Riveditori delle condotte semestrali si riducessero da 4 a 2.

Il Monte procede senz'altra « riforma » così fino al 1512 vegliato dalle Autorità Cittadine, amministrato dai conterranei e da conterranei con coscienza sindacato. Alle cure

degli uomini più egregi del luogo non mischiaronsi troppo ordini Sovrani, emanati e provenienti da Firenze, in ogni modo, il peso di tale soggezione non fu gravoso, non si senti e il Monte, tutto considerato, prosperò, perchè quando in quell'anno avvenne il Sacco tristamente celebre perpetrato da masnade di Spagnoli, aveva un capitale a vantaggio della povera gente, il quale sorpassava i 10 mila ducati. Nel saccheggio, com'è naturale, il Monte Pio ebbe a soffrire più assai degli altri Luoghi Pii, essendovi a portata di mano molta roba, oltre che moneta; fu anzi il 29 Agosto 1512 talmente disertato, che mentre le altre Case Pie, a malgrado dei danni dal sacco patiti, poterono restare aperte ancora, esso dovè esser chiuso irremissibilmente.

**Operazioni e pratiche preliminari alla riapertura del Monte.** — Alla popolazione ed a' suoi magistrati spiace questa ineluttabile chiusura, e si sarebbe ben volentieri ridotato e riaperto presto il Monte, ma non fu possibile dare opera efficace, sino al 1524, al conseguimento di tale ridotazione e di tale riapertura. Per lo scopo di questo scritto credo molto giovevole l' esporre come si divenne a ciò che fu fatto allora, tanto più che si tratta di documenti di archivio, sinora, circa questo punto della storia locale, inesplorati.

Il due Agosto 1524, gli 8 difensori del popolo e il Gonfaloniere di giustizia, considerata la « voragine » di chi prestava nella Terra di Prato e le usure intollerabili con cui, da moltissimi anni crudelmente e senza pietà alcuna, era oppresso il popolo pratese, inviarono il Cancelliere della Comunità ambasciatore agli ufficiali del Monte a Firenze, agli 8 di Pratica, a Iacopo Modesti esimio giurista Pratese, ufficiale influente in Firenze dell' ufficio delle riformazioni poi, segretario della famiglia dei Medici, non che ad altri personaggi pubblici o privati la cui opera parve e fu giudicata necessaria, per ottenere che si prestasse in futuro alla misera Terra di Prato alla ragione di 4 denari per lira (20 0/10) e che nella rinnovazione e conferma della tassa da farsi agli « umanissimi » prestatori non si stipulasse oltre l'anno, se non solamente per un unico anno essendo intenzione della Comunità ordinare nuovamente in tal tempo e riformare « il Monte della Pietà e della Clemenza »

Il 9 settembre lo stesso Magistrato coll'ufficio dei 12 Consiglieri del popolo, decretò di proporre con voti favorevoli 17, uno contrario, a riguardo della restaurazione del Monte al Consiglio Generale di provvedere come meglio credesse, considerando di quanta utilità e lode sarebbe al Comune, rinnovare il Monte, com'era innanzi al saccheggio della Terra di Prato fatto dal crudelissimo esercito Spagnuolo, e di quanto nocumento fosse stato e fosse al popolo pratese la pravità dei prestatori che oltre alle gravissime usure era causa, a tutti nota, di molti danni pubblici e privati, e considerando anche che per ordinare di nuovo il Monte urgerebbe provvedere una non modica quantità di denaro. A ciò istigava anche il Can. pratese Baldo Magini, commendatario perpetuo della Badia di S. Fabiano già a più titoli benemerito del suo paese natio « de Prato optime meritus » ed il dì 11 i Priori col Gonfaloniere deliberarono scrivere al Card.le Ridolfi protettore della Chiesa collegiata prevostale, al pratese Fabrizio Banchelli segretario del Datario del Papa Clemente VII<sup>o</sup> e a quanti altri vennero — prelati e personaggi del laicato — nominati dal Magini il quale fu eletto ambasciatore al Pontefice. Anche Leone X<sup>o</sup> fu più volte supplicato di cooperare alla riapertura del Monte, ma — sebbene nella chiusura di esso avesse ben maggior responsabilità di Clemente VII<sup>o</sup> — promise, ma non dette un soldo mai, insieme col concittadino Tommaso Cortesi procuratore nella Curia Romana il quale fu invitato a prestargli favore.

Partendo per Roma il 15, il Magini ebbe la debita lettera di credenza pel Papa, col permesso tanto a lui che al Cortesi di comportarsi in tutto come giudicherebbero più opportuno. La lettera diceva che i rappresentanti della Terra di Prato avevano incaricato Baldo Magini di salutare umilmente e riverentemente in loro nome Sua Clementissima Santità, di ringraziarla pe' tanti benefici avutine, di supplicarla a prestare facile orecchio e fede a suoi detti ed a esaudire clementemente le preci del clero e popolo pratese, quelle che da loro parte avrebbe fatte « *con ginocchi piegati a terra* » il loro ambasciatore, per l'instaurazione del nuovissimo Monte, perchè il suo povero popolo di Prato non fosse più a lungo onerato da usure intollerabili.

Il 6 Ottobre, il pubblico e generale Consiglio discusse, presenti il podestà, gli Otto e il loro Gonfaloniere, le proposte del giorno 9 surriferite, le quali furono difese alla tribuna da Bartolommeo Bizzochi, che vide approvato da 52 dei 70 cittadini intervenuti, la proposta di accordare agli Otto e al Gonfaloniere piena e libera balia di eleggere, entro tre di, 4 onorevoli cittadini per studiare con loro il modo d'istituire il nuovo Monte riferendone nel periodo di giorni 10, al Consiglio Generale perchè ordini tutto ciò che gli parrà da farsi per quella istituzione. L'indomani essendovi seduta degli Otto, giunse una lettera dal Magini « *Singulari protectore Praten. populi* » scritta da Roma il 1 uscendo dal Pontefice dal quale era stato col Cortesi.

**Seconda costituzione del fondo o Capitale del Monte.** — La lettera diceva che S. S. s'era degnato donare « per il presente » per il Monte 1000 ducati d'oro e che ne dava « alla mano » 600, e aveva promesso dare gli altri « *fra pochi giorni.* » Esultando gli Otto deliberarono ringraziamenti in nome della Comunità pel dono fatto ai poveri di Prato. Il giorno 11 gli Otto opinando non esser necessaria la nomina, loro commessa il 6 « *Occasione literarum nuper emanatarum a Rev. ac Ven. in Cristo priore D. Baldo Magino* » atteso cioè che il Pontefice « *pietate commotus opera et intercessione praefati D. Baldi Magini nec non excell. iuriscons. D. Thomae de Cortesiis* » aveva largito 1000 d. d'oro, deliberarono di lasciare ogni altra cura di provvedere e dare ordini per la nuova fondazione del Monte al Cons. Generale. Il 2 Novembre, il nuovo Gonfaloniere e i nuovi 8 entrati, pel Novembre e Dicembre, il 1° del mese in carica, decretarono una lettera di credenza in favore del Magini per Filippo Strozzi e C. perchè esigesse, non essendo stati dati tutti a Roma, fiorini 300 larghi d'oro di Camera, credito messo su quella ditta « pro parte ». Gli ultimi 100 furono pagati dopo il 10 Luglio 1525, perchè trovo che gli Otto e il Gonfaloniere in quel giorno fecero scrivere « *litteras Magn. Phil. de Strozziis et socius mercator, in civit. Floren. per solutione ducator. centum de Camera fienda Hieronymo de Draconibus, mandato d.ni Baldi presidentis Montis Clementie et Pietatis pro numero facto per sanctissimum d.num nostrum*

*Clementem VII*». I « pochi giorni » promessi, divennero mesi non pochi! pei 1000 di Camera donati « *opera ac solertia d.ni Baldi* » dal Sommo Pontefice alla pratese comunità per la costituzione del Monte nuovo: decretarono nella stessa adunanza azioni di grazie al Cortesi e al Banchelli « *de solerti opera per eos facta circa donat. dictorum duc. mille* ». Due giorni dopo, lo stesso magistrato, adunatosi coll'ufficio dei 12, considerando che non si era per anche data alcuna perfezione alla provvisione da farsi sopra la rinnovazione del Monte, cosa sì degna di lode e vantaggiosa, decisero con 15 voti favorevoli, 2 essendo stati contrari, di convocare il Consiglio Generale perchè facesse quella nuova istaurazione a suo beneplacito, con però la seguente limitazione e giunta « *quod in provvisione fienda de predicto Monte intervenire ac interesse debeat persona et sua presentia n.ri R. P. D. Baldi Magini, ut et tanquam Presidens dicti Montis et ut singularis protector et fautor Montis predicti* ». La proposta legittimamente formata il 4 fu portata l'indomani, presente il Podestà, al Consiglio Generale e fu discussa e illustrata dall'esimio giurista Tommaso Villani. Questi propose che si eleggessero, facendo 3 imborsazioni separate, per tratta, 2 maestri, 1 camarlingo, 2 manipoli, propose il tempo in cui dovrebbero stare in carica, il loro semestrale salario; propose che si aprisse il Monte allorchè paresse al Magini « *presidens et seu gubernator culus opera et solerti ingenio* » s'era avuto dal Pontefice gli aurei 1000 fiorini, e che il Magini e i maestri sopradetti s'intendessero creati, ordinati e costituiti « *Sindici et Procuratores Communis et Terre Prati* » con autorità di ogni fatta di ricevere « *mutuo et sub. fenore* » sino alla somma di ducati o fiorini 400 d'oro larghi a ragione di fiorini 5 0/0 e non più. Propose anche per osservare le cose predette e per adempierle, potessero il Magini e quei due ufficiali obbligare, e in forma valida di diritti, non tuttavia potessero, per eseguirle in modo alcuno, alienare vendere o per tempo lungo concedere o locare, o con qualunque titolo di alienazione trasferire in altri, alcuno dei beni immobili del Comune e dei Luoghi Pii. Propose finalmente che se qualcuno degli Ufficiali e degli altri impiegati o ministri del Monte, non si portasse rettamente e lodevolmente « *quod tamen absit* » po-

tesse essere dal Presidente rimosso. Approvato questo complesso di proposte, da 50 dei 64 Consiglieri presenti, si fecero le debite imborsazioni; il Podestà fece l'estrazione e il giorno 7 i definitivamente eletti dettero — sommettendoli all'approvazione degli Otto e del loro Gonfaloniere — i propri mallevadori, giacchè il 13 doveva aprirsi e fu realmente aperto il nuovo Monte.

### **Seconda apertura del Monte al pubblico servizio.**

— I primi tempi dell'esistenza del Monte, rifatto così nel 1524, e conservatosi, come vedremo, sino al 1821, furono alquanto difficoltosi, e non ultima certo delle difficoltà fu quella dei mezzi finanziari, dato anche — sebbene io almeno sin qui non abbia potuto costatarlo — che il Magini desse al Pio Istituto rinascente 500 ducati d'oro del proprio. Dopo finito questo scritto e dopo lunghe e faticose ricerche, ho trovato in data del 24 Febbraio 1525, un atto notarile col quale in latino si dice che alla presenza di frate Bonaventura di Stefano Merini e di Iacopo e Piero Antonio Bizzochi, testimoni ambedue di Prato, il Rev.mo Mess. Baldo Magini, perpetuo commendatario di S. Fabiano e Can.co pratese, rinunciò, rilasciò, liberamente e irrevocabilmente donò e effettivamente rese al Ceppo Vecchio del Comune di Prato, e per esso agli Ufficiali e al Governatore del medesimo « *poderem Colonica* » già dal Comune per autorità del Consiglio Generale *concesso a lui* Baldo in usufrutto per tutto il tempo di sua vita, e quella rinuncia e restituzione fece perchè, mediante gli Ufficiali e il Governatore predetti, venisse provveduto, a titolo di frutti e introiti di quel potere, *di fior. larghi d'oro 500* « pro Monte Clementiae et Pietatis » a fine di consacrarsi a volontà del d.to Baldo, *per riscattare i pegni di persone pratesi*, i quali esistono « *penes Iudeos fenerantes in Terra Prati* ».

Un anno circa dopo la riapertura del Monte egli cercava patrocinio e aiuti per esso, e il 1° Ottobre 1528, gli otto deliberarono che il Cancelliere della Comunità scrivesse lettere Commendatizie per B. Magini « *omnibus et singulis in locis ac illis personis* » cui ordinasse lo stesso Magini « *qui etiam pro predictis exequendis possit et sibiliceat, eligere quem voluerit in oratorem publicis sumptibus* ». In verità negli anni che prece-

dettero la morte del Magini, ben pochi perchè essa avvenne il 22 Gennaio 1528, e per molti dei successivi, il Monte che allora negli atti pubblici era chiamato « *Mons Clementiae et Pietatis* » non potè avere alcun rincalzo dagli altri luoghi Pii, i quali se dopo il Sacco proseguirono a vivere, la loro fu una vita di stenti, similissima alla morte, e in fatti per ristorarsi del molto che avevano sofferto, doverono nel 1537 chiudersi, nell'anno dell'uccisione di Alessandro de' Medici e dell'avvenimento al potere di Cosimo I. Riaprironsi tutti, con nuovi statuti il 13 Giugno 1545, ma ancora per anni furono nell'impossibilità di aiutare, o almeno di aiutare efficacemente, il pio congenere stabilimento. Questo intanto svolgendo la moderna società altre forme e altri presidi di popolare benessere e organizzandosi specialmente vieppiù impieghi fiduciarî del capitale, prese come ogni Monte, indirizzi più vari e potrebbe dirsi, nuovo vigore: non cessò di essere una istituzione anzichè benefica, ma si fece adagio adagio se vuolsi, di più in più istituzione anche di credito, e a dire franco, non di rado, sino dagli stessi primordi, il suo titolo di **pio** contrastò evidentemente coi frutti anzichè gravi richiesti ai mutuatari.

Nel restante del Secolo 16° il Monte andò statutariamente soggetto a notabili correzioni e modificazioni. In tutti del resto i Monti di Toscana più o meno, in un certo numero di anni, il Comune e lo Stato furono soliti d'operare riforme, colle quali soprattutto si rivedevano le loro discipline, le loro entrate e uscite e si ordinavano di nuovo per un tempo determinato ragguagliando i loro conti e facendo libri nuovi. Dopo la morte del Magini non trovasi una vera e propria riforma — voluta dal Consiglio Generale di Prato — che nel 1551. Negli ordini stabiliti dai quattro cittadini eletti straordinariamente a rivedere lo stato del Monte « *ad ipsum capitulandum et reformandum* » io al solito spigolerò quanto giova per il mio assunto:

**Riforma del 1551.** — Per beneficio dei poveri si tenga a erto il Monte nei giorni di mercato pur se festivi, e si mandi al Cancelliere del Comune la nota dei sopravanzi dei pegni venduti notificandola agli aventi diritto. Non si presti più di L. 14 per pegno e per persona. I Maestri possono

eleggere un donzello in servizio del Monte, oltre ad essi e ai SS. otto intervenga, all'accettazione di depositi sul Monte, pure l'Ufficio dei Collegi e Sindaci del Podestà, e i depositi sieno senza alcuna condizione vincolatrice, dovendosi soltanto sapere chi è il depositante e a chi al debito tempo ogni deposito va reso.

Gli stipendi, da questa riforma cresciuti vadano soggetti al patto che i « meriti » dei pegni salgano alla somma dei salari; in caso diverso ciascuno abbia quel meno che da quei meriti si trasse, e similmente non si facciano i consueti drappelloni nè si provvederanno le torce e il pepe agli spettabili SS. Otto.

Il Governatore e il Provveditore sieno triennali, quest'ultimo sia anche stimatore, l'altro sia eletto (da S. E. Ill.ma presane licenza) non solo dal Consiglio Generale, ma anche dai Rettori e dai Gonfalonieri, e possa essere riconfermato e abbia facoltà di eleggere il Manipolo. Firmato il 30 Settembre questo Statuto fu accettato dal Cons. Generale il 6 Ottobre salvo che questo volle: 1° che valendo il pegno, i maestri facessero prestare fino a L. 42; 2° che facessero prestare a persone della terra, sobborghi e contado di Prato, pena L. 28 contravvenendo, e ciò perchè non servano ai forestieri i danari del Monte. Con due osservazioni approvò pure l'Ufficio dei quattro approvatori della Città di Firenze: 1° che il Monte debba stare serrato nei giorni di mercato atteso il precetto divino dell'osservanza delle feste; 2° che prestandosi sc. 6 per pegno, niuna famiglia vivente in comune nella stessa casa abbia con pegni o senza direttamente o indirettamente, dal Monte più di 12 sc. d'oro, e ciò affinchè anche i denari di questa casa servano ai poveri e per usi pii, e non in traffichi o in altri usi non pii.

**Riforma o Ordine del 1554.** — Tre anni dopo, nel 1554, il Consiglio Generale reputando necessario nuove giunte, correzioni, limitazioni, agli ultimi ordini, a causa della variazione dei tempi, degli uomini e del corpo del Monte, elesse il 30 Gennaio quattro Ragionieri straordinari per rivedere l'amministrazione del governatore ch'era in carica dal 1551, e fare

con autorità piena i capitoli nuovi. In questa riforma meritano considerazione le cose seguenti:

L'esperienza avendo dimostrato gl'inconvenienti del mutare ogni semestre il Camarlingo, esso si eleggerà per l'avvenire per un triennio dal Consiglio Generale coll'intervento dei Rettori e Gonfalonieri, dando 6 mallevadori aventi di decima almeno 3 fior. d'oro. La revisione però dei suoi libri resterà semestrale.

Facendo confusione nel rivedere i conti del Camarlingo il soldo — oltre il prezzo, formato per l'incanto — dal compratore di un pegno sborsato per dividersi tra il banditore del Monte e il così detto apparecchio del Gonfaloniere e degli 8 Priori, intervenga alle vendite l'ordinario banditore della Comunità con un premio annuale, e per l'apparecchio il Monte dia un annuale compenso all'opera del Cingolo, e non più 6 denari per ogni pegno venduto. Si elegga uno scrivano e abbia 6 mallevadori colla condizione richiesta per quelli del Camarlingo.

Mettendosi spesso sui depositi delle condizioni e perciò occorrendo persona idonea per tenere il libro « Creditori e Debitori » questo dovrà compilarli dal Cancelliere della Comunità che dovrà essere rogato — come lo è dei depositi — della restituzione dei depositi stessi, e tenersi in cancelleria. Per tale maggior fatica e per l'obbligo che avrà per l'avvenire il Cancelliere di mandare al Camarlingo del Monte una polizza perchè paghi — dopo guadagnati — i meriti (5 010) ottenuti da S. Ecc. Ill.ma, sarà dato al medesimo Cancelliere un premio annuo.

Il corpo del Monte trovandosi in molto maggior somma di denari che per i tempi passati, il Governatore non presti su un pegno più di 2 sc., ma il Proposto dei Maestri possa far prestare sino a L. 50. I Maestri e i Ministri del Monte abbiano mance o « rigaglie » nelle solennità civili e religiose dell'anno.

I Maestri non intervengano più a prestare sui pegni perchè poveri gentiluomini vedendo che non sono serviti a loro posta e che più di dieci persone vengono a sapere del loro accatto sono costretti ad andare, con loro maggior danno, al

prestatore privato dal quale sono sbrigati alla spiccia segretamente.

Allorchè il Camarlingo non abbia in mano denari del Monte da prestare, mostri il conto ai Maestri, i quali debbono rifornirlo, secondo gli ordini, col denaro del cassone, ed essendo pur questo vuoto, ne renderanno consapevoli i rappresentanti della Comunità obbligati nel bisogno a provvedere purchè non si cresca mai il Corpo che il Monte ha, fra denari suoi e depositi di sc. 6 mila circa e purchè all'accettazione di depositi al 5 0/0 preceda il consenso del Gonfaloniere, degli Otto e dei Maestri.

Questi ordini letti e pubblicati, salva la superiore sanzione, il 21 Luglio 1554 vennero approvati a Firenze meno che in due punti: 1. essendovi poche persone nella Terra di Prato che avessero la decima stabilita pe' mallevadori, gli approvatore della Città di Firenze vollero e concessero che bastava avessero di decima 2 fiorini d'oro per ciascuno; 2. vollero che fosse in arbitrio della Comunità, e dei deputati da essa, il prendere depositi nella somma che loro paresse cogli emolumenti già permessi da Sua Ecc.za Ill.ma perchè per essi era di pregiudizio e danno pei poveri il divieto di ricevere denari in deposito quando il Monte avesse in pegno, tra denaro suo e depositi altrui, un totale di fior. 6000.

**Riforma del 1563.** — Non si trovano ordini o Capitoli nuovi prima del 1563 nel quale anno vociferandosi di disordini del Monte furono eletti dal Consiglio Generale quattro cittadini in via straordinaria per rivedere e porre in saldo l'Amministrazione del Governatore. I quattro riferirono mostrando ciò che realmente era nel Monte di male, e facendo, valendosi del larghissimo potere di cui erano investiti, vari capitoli per rimediare a ogni male per l'avvenire e per fare che i poveri avessero con più facilità i loro sopravanzi. Di tali capitoli firmati dal Cancelliere il 27 febbraio, citerò quanto fa al mio proposito.

Il libro detto Campione (ove erano notati creditori e debitori del Monte, e i denari che nel Monte si depositavano) deve stare presso il Governatore e non nelle mani del Cancelliere.

Avendo il Monte più di Uscita che di Entrata, va sgravato

di spese; quindi non faccia più i drappelloni che doveva fare ogni anno; si liberi in tutto e per tutto dall'obbligo di pagare al Camarlingo Gen.le della Comunità per gli Uffici, levati dai quattro cittadini deputati ad alleggerire le spese del Comune; e perchè il Monte sia più fornito di denari il Presidente possa prestare secondo il solito L. 14, ma i maestri soltanto 34, non 50.

**Riforma del 1566.** — Nel 1566 e nel 1570 si ebbe una vera riforma. Darò di entrambe, che vollero veder chiaramente lo stato del Monte e averne vera notizia colla massima concisione, gli articoli più interessanti e più significativi. I 6 statuari eletti il 12 Marzo 1566, cominciarono col ripetere « quando il Camarlingo non avrà danari.... sia tenuto mostrare il conto a' Maestri, i quali veduto che ve ne sia il bisogno lo facciano intendere a chi rappresenta la Comunità.... a ciò provveda bisognando ».

Ripetevano che il Proposto dei Maestri potesse far prestare sino a L. 34. Ordinarono poi che per utile dei poveri si aprisse il Monte pur nei giorni di mercato cadenti in una festa non delle solenni; che non potessero impegnare, perchè i denari del Monte servano ai poveri di Prato, i forestieri cioè i non appartenenti alla Terra, ai sobborghi e al contado di Prato; che una sola volta potesse esser ricondotto un pegno, pagando gli interessi corsi sino a quel dì e il terzo del capitale prestandovi sopra; che il Trombetta ricevesse dal compratore di un pegno un soldo e non fosse più pagato dal Monte, che i depositi fossero liberi e senza condizioni e se fruttiferi il Monte avesse tempo due mesi a rimborsarli, che dovendo accattare denari, per servizio dei poveri, a più del 5 0/10 occorresse il permesso del Consiglio Generale unito coi Dottori e coi Gonfalonieri. Altri ordini notevoli furono:

Il corpo del Monte sia per l'avvenire in perpetuo di fiorini 10 m. e non più, fra i denari di sua spettanza, e i depositi, questo corpo debba star saldo perpetuamente in capitale de' poveri.

Chi accetta dal Monte paghi di meriti un denaro al mese per qualunque lira, e per ogni somma, non più e il provento serva per i salari, e per le spese necessarie del Monte.

Pei depositi *a secco* cioè infruttiferi, non sia obbligata la

Comunità e gli uomini di essa, ma si tengano nel cassone in serbo e occorrendo al Monte servirsene per qualche necessità lo possa, come quelli pe' quali da il 5 0|0 l'anno di emolumento e abbia obbligo di renderli, entro un mese dalla richiesta.

I Priori e il Gonfaloniere, congregati co' Maestri del Monte, abbiano pieno mandato, quanto può darne la Comunità intera di Prato, « di pigliare et posser pigliare in nome et per nome « del Monte per prestare » tutta quella quantità di denari, di doti, di depositi, e d'altro dai particolari che vorranno nel Monte depositare e prestare al 5 0|0 l'anno o possano o debbano quei magistrati obbligare alla restituzione di quei danari e degli interessi « il Monte et la Terra e uomini di Prato per esser membro d'essa Comunità ».

Il Cancelliere firmò questi Ordini il 31 Gennaio 1567, e il 24 Marzo i SS. del Consiglio e della pratica segreta, eletti dal Principe di Firenze e Siena, confermarono tutto con qualche correzioncella ed eccone la principale, che può senza pena prestarsi pure a quelli che abitano, famigliarmente, nella Terra nei sobborghi e nel contado di Prato anche non originari di questi luoghi.

**Riforma del 1570.** — Anche nel 1570 furono 6 i regolatori del Monte che furono nominati dal Consiglio Generale di Prato per riformare, ove credessero, quell'Istituto. I 15 ordini che imposero all'unanimità, vennero letti e, innanzi a testimoni, dal Cancelliere Comunitativo sottoscritti, il di 11 Gennaio 1571. Trattandosi di un lavoro lungo, per quanto interessante, mi limiterò pur qui a notare soltanto ciò che più strettamente si attiene al compito affidatomi.

I maestri abbiano 35 anni finiti, durino in carica non sei mesi, ma un anno, e sieno tenuti a congregarsi — e così il Cancelliere — in abito civile.

Sia Cancelliere del Monte il notaro « *piccolo* » cioè il secondo « della Camera della Terra di Prato che ha un ufizio senza fatica » e a semestre oltre le « solite mancie et rigaglie » abbia L. 7 di salario, tutto ciò in vista di « resecare » le spese del Monte. Il presidente (oggi detto Massaio) si elegga un Garzone a L. 5 il mese, lo faccia dormire nel Monte per sua

sicurtà, dia quattro mallevadori pratesi e così pure il Camarlingo, ma 2 soltanto il Manipolo.

Il Camarlingo tenga conto dei meriti a parte e lo scrivano tenga e custodisca segretamente il libro o campione detto « dei civanzi et perdite » de pegni venduti (col tempo detto anche campione segreto).

La nomina del Presidente, del Camarlingo, dello scrivano e del Manipolo « s'aspetti et appartenga col beneplacito di S. A. » al Consiglio Generale congregato co' D.ri e Gonfaloniere.

I ragionieri ordinari sieno di almeno 25 anni compiuti, e rivedano le ragioni in un mese; gli straordinari si nominino alla fine dell'ufficio del Presidente dovendo questi stare in carica « a beneplacito di Sua Altezza » e sieno 4, eletti dal Consiglio Generale, che stabilirà l'estensione della loro autorità, il tempo per « rapportare » e il loro salario. Il Proposto dei Maestri nei 4 di della sua settimana « non farà più di quattro polizze di lire due per ciascuna et a persone diverse ».

Chi accatta paghi di meriti pe' salari « e per le spese necessarie del Monte » un danaro al mese per lira « et li rotti li pagherà per interi et quando el pegno fusse stato impegnato d'un mese et riscosso del seguente paghi per duoi mesi ».

Chi osa portare al Monte pegni « d'alcuno forestiero, non abitante nella Terra sobborghi et contado di Prato » avrà la pena della perdita de' pegni e più di L. 25.

Essendo i Maestri « tenuti andare in habito civile » e avendo essi e gli altri impiegati « più obblighi che per il passato » abbiano tutti un aumento di salario, minore degli altri il manipolo che ha per aiuto il garzone, ferme stando « le solite mancie et rigaglie ».

A tal punto i Riformatori suaccennati entrando più direttamente nel lato finanziario del Monte scrissero quanto segue: « Atteso che non è possibile che gli utili che si cavono de denari che si prestano, possino supplire alle suddette spese et altre necessarie et occorrenti al detto Monte et se si va seguendo di così gli scapiterà ogn'anno buona somma di denari in danno dei poveri » ordiniamo che « i Luoghi Pij, Ceppi et l'Opera del Cingulo sieno tenute sempre quando saranno

riviste le ragioni così ordinarie che extraordinary, depositare su detto Monte tutta quella quantità di denari che i Governatori haranno in mano, li quali denari serviranno a' poveri e aiuteranno il Monte che potrà supplire alle spese et salari de' Ministri senza scapitare il Corpo del Monte, quale è solo di sc. 2 mila in circa per quello che si è possuto vedere et detti denari che haranno in mano detti Governatori, soccorrendo alle necessità de' poveri, stieno meglio nel detto Monte che nelle mani de Governatori de' detti Luoghi Pii i quali non ne patiranno perchè se ne potranno valere nelle loro occorrenze ogni volta che lo faranno intendere a Maestri del Monte». Come se ciò non bastasse i Sindacatori e Statutari plenipotenziari medesimi decretarono che i Ceppi, il Vecchio e quello di F. di M. e l'Opera o Oratorio del Cingolo, fossero « tenuti dare et pagare ogni anno sc. 25, di L. 7 per scudo, per ciascuna di dette case, che in tutto sono sc. 50, da cominciare subito dopo et quando saranno approvati li presenti ordini». Quanto poi ai danari da accattare fu dagli stessi deliberato e statuito che « non si possa prendere in alcun modo nè sotto alcun quesito colore ne' dagli Officiali del Monte nè da Priori et Gonfaloniere nè da qualunque altro avesse autorità, più di fior. 8000 da L. 7 a fiorino pagando 5 0|0 chi ne achatasse più o a maggiore merito paghi del proprio capitale et interessi et non possa in alcun modo obbligare il Monte nè la Comunità et Terra di Prato; atteso che con detta somma et col corpo di fiorini 2000 in circa che ha del Monte et con li denari di doti et civanzi de Ceppi et Cingulo et di depositi che non se ne paga interessi et li altri aiuti che dependeranno da detti Ceppi et Cingulo delli fior. 50, il detto Monte può stare aperto et sopportare le spese che gli sono ordinate ».

Perchè il Monte vedesse, oltreacciò, crescere coloro che « liberamente per beneficio dei poveri » depositassero e prestassero, perchè non gli mancassero « alla giornata » i mezzi e avesse più credito, fu pure decretato che i denari con o senza meriti, depositati nel ferrato cassone del Monte non potessero « in alcun modo nè sotto alcun quesito colore essere sequestrati nè staggiti »; e fu anche decretato che fosse avvenuto un aumento di denari senza interesse sicchè il Monte

« camminando con buoni ordini » bastassero alle spese, alleggerendole anche in parte, e supplissero alle necessità de' poveri della Città, dei sobborghi e del contado di Prato, si dovesse sgravare il Monte dei fior. 8000 di cui si pagava il 5 0/10.

Il 13 Agosto 1571 i SS. del Consiglio e della Pratica del Granducato Segreto, per commissione loro data dal Sovrano, con Rescritto del giorno 8, esaminati questi ordini nuovi, li approvarono facendovi più limitazioni, correzioni e giunte che non i passati « Magn. ci approvatori della Città di Firenze », e come altrove darò qui le più consentanee allo scopo di questo scritto :

« Ogni volta che il Presidente fussi creato per stare lungo tempo o al bene placito di S. A. li Ragionieri straordinari se li facciano ogni 3 anni. Li Ragionieri ordinarij habbino L. 14 per ciascuno di salario fisso. Il Garzone et il Banditore habbino la metà delle mancie rispettivamente che ha uno de' Ministri principali a ciò con più diligenza et amore possino attendere al servizio del Monte. Stia al Presidente il far dilazione di tempo al compratore de' pegni a pagarli al Camarlingo infra 20 giorni qual termine passato non havendo pagato si devino rincantare a ogni danno del primo comperatore.

« Il Proposto de' Maestri habbi facultà ogni dì che s'apre il Monte di fare una polizza di L. 5 et sempre a varie persone a ciò tutti li bisognosi sieno accomodati. Ogni volta si conoscessi la somma di fiorini 8000 non essere bastante, chi ne ha l'autorità possa pigliarne oltre alli 8000 tanti quanti saranno necessarji, con licenza di S. A. S. ».

**Il Monte e l'azione del Governo Centrale — Il Magistrato dei SS. Nove.** — Dal 1570 specialmente si andò facendo frequentissima e più viva l'intromissione del potere supremo centrale, ormai pienamente assodatosi, nelle faccende del Monte di Prato e delle altre città che lo avevano in Toscana, e tale intromissione si effettuò per mezzo di vari magistrati e soprattutto di quello dei Nove Conservatori della Giurisdizione e del Dominio Fiorentino, il quale confermò il 30 Novembre i 6 cittadini pratesi, autori della Riforma del 1570. Tale magistratura dei Nove era stata creata nel 1559, e le erano state attribuite le faccende e l'autorità dei Cinque Conservatori e degli

Otto di Pratica, magistrature da allora abolite, e delle quali l'ultima aveva dal 1484, operato con zelo e vantaggio della Signoria di casa Medici. Dal principiare massimamente dall'ultimo trentennio del Secolo XVI<sup>o</sup> fino al 1769, nel quale anno cessò il suo ufficio, questo magistrato de' Nove si trova quasi sempre intento a dirigere, fino nelle cose più minute, meno importanti qualche volta indifferenti, e a sindacare tutte e singole le operazioni dei Monti di Pietà con autorità somma, togliendo, aggiungendo, alterando e modificando negli Statuti, Ordini e Capitoli loro ora con lettere ai Podestà, ora con lettere e con decreti a Cancellieri municipali, ora con lettere e con commissioni ai Magistrati o Maestri dei Monti, ora finalmente con un insieme di disposizioni a uso comune, le quali possono quasi dirsi veri e propri regolamenti. Verità esige che si dica che questa specie di deputazione sopra i Monti dello Stato, fece delle prescrizioni e fece fare delle visite a quando a quando utilissime. Citerò quella a Gio. Vincenzo di Bartolommeo Verzoni, camarlingo del Monte, dal 27 Gennaio 1709, il quale avendo fatto un vuoto di cassa mise cartocci di rena a figurare per cartocci di monete, e che scoperto dovè lasciare il posto (30 Giugno 1714) sebbene suo suocero Francesco Novellucci riparasse subito il danno. Ma è anche vero che sovente mirò, più che a difendere e proteggere i patrimoni dei luoghi Pii, a facilitare (come dopo il 1769 la Camera della Comunità pe' patrimoni più particolarmente Comunitativi) ai Principi Medicei il modo di porvi, al bisogno, e senza grave bisogno, la mano quasi a piacere.

Altro e più serio malanno, l'aumentare quasi improvviso e ragguardevole dell'ingerenza governativa nel nostro Monte portò adagio adagio il decrescere di quello della Comunità, che invece avrebbe, per la natura e pel carattere della istituzione, dovuto moltiplicare le sue cure e il suo interesse, molto più che era stata diligente, premurosa, amorevole sempre che l'Amministrazione del suo Monte Pio non aveva pareggiato le spese coll'entrate, che quando gli assegnamenti dati al Monte non avevano supplito alle paghe del personale, ai frutti occorrenti e alle altre spese amministrative necessarie, era corsa sempre in suo aiuto, che finalmente se aveva qualche volta

sgravato sulla pietosa istituzione da lei fondata con tanto fervore nel 1476, di sussidi, delle doti, qualche pubblico salario, qualche uscita per ragione di decoro e ornamento pubblico o di pubblica utilità lo aveva veramente fatto allorchè vi erano avanzi di cassa e il fondo del Monte si trovava in condizioni, relativamente parlando, floride. Comunque del resto possa opinarsi su siffatto argomento, vale la pena di farsi un'idea del come e quanto si esplicò e si fece sentire l'azione dell'assoluta Autorità centrale sul Monte della Pietà del Comune nostro, al che può bastare un cenno di parte dei documenti offerti anche nel solo scorcio del secolo decimosesto.

Il 7 Dicembre 1571 i Nove Conservatori commettono al Podestà di ordinare che il Monte depositi nel Monte di Firenze sc. 1000 per riaverli « alla giornata » al bisogno.

Il 19 Ottobre il Monte ha l'ordine di pagare alla Sapienza di Prato sc. 30.

Il 18 Gennaio 1572 i Maestri, essendo il Monte scarso a denari, fanno parlare a Carlo Pitti provveditore dei Nove per riavere i 1000 sc. prestati al Monte Pio di Firenze. Molte lettere si dovevano scrivere a tal riguardo, e s'inviarono col mezzo di persone fidate; se ne ebbero 300 a conto, e ben più tardi altri 300 e più tardi ancora i 400 restanti.

Il 14 Marzo dello stesso anno, avendo il Monte bisogno, e non provvedendo i Nove, fu deliberato dai Maestri, che già dal 1571 avevano dato autorità al loro collega B. Regnadori di trovar denari, di torre pecunia a cambio e scriversene al Pitti.

Il 30 Aprile dai Nove così è scritto al Podestà: « Per ordine et comandamento di S. A. S. nostro Signore, è stato dal magistrato nostro questo giorno eletto Bastiano d'Andrea Bizzochi di costi et per aiuto del Monte, con obblighi, carichi, salario, emolumento et altro, soliti et consueti per cominciare detto officio di presente et per stare a beneplacito della prefata S. A. ».

Il 7 Maggio in una nuova lettera è dai Nove dichiarato particolareggiatamente ogni obbligo di questo « coaiutore » del Monte, ministro « nuovo » e per esso è stabilito il salario di sc. 18 all'anno. Il 29 del medesimo mese i Nove scrivono al

Podestà: « Commettianti per la presente nostra facci intendere per parte nostra a quelli che rappresentano il Monte che s'è considerata la fatica durata da Francesco Godenzi, donzello, per aver servito invece del Manipolo e che ci è parso giusto di risolvere dargli L. 28.... ».

Il 16 Marzo 1573 i Maestri avendo scritto ai Nove perchè provvedessero alla scarsezza di mezzi in cui si trovava il Monte, l'indomani così rispose per essi il Pitti: « Di Fiorenza Magn.ci .... hon.di. Ho inteso per la vostra quanto dite de' bisogni di codesto vostro Monte et in risposta vi dico che si è dato ordine a M. Michele Sani governatore de' Ceppi che provvegga di sorte che il luogo possa soddisfare alli debiti et sovvenire giornalmente alli bisognosi. Però farete che i vostri Ministri a chi tocca facciano molto al detto M. Michele che non mancherà supplire a quanto farà di mestiere ».

Il 13 Novembre 1573 i Nove scrissero al Podestà: « La mente di S. A. S. nostro Signore et così comanda et vuole che M. Giuliano Tani cancelliere della comunità, e ciascuno suo successore, sia tenuto et giornalmente tener cura che in ciascun de' luoghi Pii si osservino i loro ordini et che ciascuno facci quello che è tenuto, e quando se ne mancassi e vi fosse altro da darsene notizia ne scriva a S. A. S. ovvero a questo magistrato et che perciò li sia permesso da ciascuno et a ogni beneplacito di d.to Cancellieri vedere i libri et scritture e altro di detti luoghi pij et tenga cura che dette scritture e libri si tenghino diligentemente et nessuno manchi di quanto sopra et così il cancellieri non manchi di eseguire tutto come sopra per quanto stimano la grazia et temono la indignazione di questo magistrato ».

Per ordini mandati in nome di S. A. S. il Monte dovè sovente co' propri mezzi pagare doti come p. es. quella di sc. 29-15 a Lorenzo Rosselli di Prato marito di Costanza della Conca; anzi il 28 Gennaio 1575 siccome una fanciulla che doveva riscuotere una dote consimile « morse »; per quelli stessi ordini fu per grazia data alla sorella.

Il 26 Maggio 1576, i Nove, dichiarando di sapere che le faccende del Monte erano aumentate assai, e che nel tempo in cui i Ministri e il Presidente stavano in servizio potevano

malagevolmente soddisfare a' bisogni e al comodo del pubblico in specie ai poveri, commettono al Podestà di far « suonare la campana che suona per i Magistrati, mattina et sera 15 o 20 tocchi, a quell'ora, et di state et di verno, che al Presidente et al Cancellieri parrà convenirsi la qual fornita si facci registrare gli Uffiziali et Ministri che mancheranno rispettivamente in quanto per gli ordini si dispone ».

Il Maggio 1577 S. A. fece dai Nove scrivere come segue ai Maestri del Monte, i quali impensieriti dallo sconcio del vender i pegni senza riscuotere tosto il denaro, avevano chiesto licenza d'eleggere persona atta a riscuotere quel valsente: « S. A. S. si contenta et vuole che quelli che hanno comperato insino a ora de' pegni del Monte e per non li aver pagati non li hanno cavati di esso Monte, habbino facultà di cavarneli con darne idonei mallevadori di haverli pagati fra 3 mesi dal dì che aranno dato li detti mallevadori, et il medesimo per coloro che in futuro ne compereranno. » Cosa che ormai aveva della novità, S. A. permetteva che i Maestri del Monte eleggessero, e il 21 l'elessero, un idoneo esattore « con premio da pagarsi a spese dei comperatori et non del Monte d'un soldo per ciascuno pegno che ne riscuotesse il prezzo, e con questo che detti comperatori et loro mallevadori possino essere costretti passati li 3 mesi in persona o in bene a lo pagamento così del prezzo dei pegni come delli interessi, i quali interessi debbino correre sopra detti pegni così per il tempo delli 3 mesi poi che gli haranno cavati dal Monte come correvano avanti li cavassino ».

Nel 1578, non molti mesi dopo, dovendosi eleggere il Manipolo si operava diversamente: « Questo Magistrato — scrivevano i Nove al Podestà — per ordine di S. A. S. sia eletto Antonio di Giovanni Cicambelli per Manipolo del Monte di Pietà di codesta Terra con obblighi et carichi, salario et officio soliti, et per cominciare et stare in officio secondo che hanno osservato li antecessori ». Noto di passaggio che il 15 Novembre 1582 si operò a tal proposito in un altro e terzo modo. I Nove commettendo al Podestà che faccia intendere a' Maestri del Monte e alla Comunità che « S. A. S. vuole che al Presidente si dia un aiuto » a 30 sc. l'anno e colle *rigaglie*, e ob-

bligato come il Manipolo a dare « duoi mallevadori » ordinano che nel Consiglio Generale « quanto prima mandino a partito insinò in sei buoni che giudicheranno atti et li mandino in nota con i voti che ciascuno avrà havuti in favore ».

Il 9 Aprile 1578 il Podestà ha commissione di far sapere in comunità e al Monte che « S. A. S. si contenta et vuole che per accrescimento del suo salario paghino ogni anno in futuro et da durare a beneplacito di S. A. S. sc. 8 di moneta a Duccio di Giuliano Cambioni Camarlingo del Monte di Pietà oltre li sc. 30 per l'ordinario ».

Il 26 Giugno 1579, i Nove fanno noto al Podestà averli il Presidente del Monte informati che il Manipolo e il Computista hanno esercitato anche l'ufficio del Garzone che non stette nel Monte « rispetto al poco salario di L. 5 il mese per spazzare, accendere e' fuochi », e aggiunsero: « Questo Magistrato si contenta che li detti dua esercitino detto Ufficio per infino a che non vi sarà detto Garzone et che a loro si paghi il salario suo dividendosi fra loro per egual porzione per il tempo che serviranno ».

La lettera del 20 Aprile 1580 dei Nove al Podestà distrugge in parte, come un disordine, quanto aveva ordinato la loro del 13 Agosto 1577: « S. A. S. nostro Signore si contenta et vuole che quelli che rappresentano il Monte di Pietà di codesta Terra et loro Cancellieri faccino tempo alli comperatori de' pegni del detto Monte li quali non hanno per ancora pagati li detti pegni et ne sono debitori a pagare ciascuno il suo debito per detto conto tutto il mese di Luglio pr.o f.ro. si come per loro supplica hanno chiesto pagandone però a ragione del 5 0/0 a capo d'anno, appresso avendo inteso il disordine che nasce per conto di detti compratori li quali hanno comodità et tempo 3 mesi a pagare i pegni che comprono dovendo frattanto darne mallevadori nè potendo levarli del Monte se non danno detti mallevadori et che però molti non li danno altrimenti et li pegni restano in sul Monte ancora che sieno venduti, et volendo tor via questo disordine questo Magistrato si contenta et vuole che faccino un ordine che tutti quelli che per l'avvenire compreranno pegni di detto Monte, innanzi che venghino all'atto della compra dieno agli Ufficiali

di esso Monte mallevadori idonei per la somma di sc. 20 al manco, a effetto che questi pegni che di poi compereranno possino levarli via a fine che non habbino a restare sul Monte dando poi loro tempo li detti 3 mesi da pagarli, secondo detto ordine, et quelli che non li daranno innanzi et li comperino s'intendino haverli comperi per pagarli di presente et di subito e non altrimenti. »

Colla lettera del 23 maggio 1582 il solito Magistrato commetteva al Podestà di fare « comandamento » per sua parte « al Presidente et altri Ministri del Monte che non impegnino ne riconduchino più pegni per altri sotto pena della loro indignazione et arbitrio ». Li commetteva pure di comandare ai detti Ministri che « il tempo disposto per li capitali » nel quale essi « debbono stare » nel Monte non essendo il più delle volte bastante a « spedire le faccende et soddisfare a' poveri come conviene, non partino mai dal Monte in sino a tanto che si parte il Presidente et se ne mancano, il detto Presidente ne dia avviso, che questo Magistrato ne provvederà lui per altra via ». Con lettera di simile natura (30 maggio) lo stesso Magistrato ordinava « a chi tocca ragguagliar le scritture del Monte di Pietà, le ragguagliino giorno per giorno e non portino in alcun modo libri a casa, sotto pena dell'arbitrio et indignazione di questo Magistrato et il Presidente avvertisca.... di quelli che mancheranno. »

Con lettera 5 maggio 1584 i Nove ordinavano che si partecipasse agl'interessati quanto appresso : « S. A. S. Nostro Signore, si contenta et vuole che li sc. 12 di moneta soliti pagarsi ogni anno per la sapienza al sotto maestro di scuola si paghino da qui innanzi de li avanzi del detto Monte di Pietà, nel modo e tempo che li soleva pagare la sapienza et non li paghi più detta sapienza ». Il 3 settembre ordinarono di fare la seguente partecipazione:

« Il Manipolo che stimerà li pegni et che per sua stima et parola si presterà (sic !) su pegni da lui stimati quanto, sia obbligato pagar del suo al Monte tutte quelle perdite che di così seguiranno per causa di detti pegni e alle medesime perdite vogliamo parimente che sieno tenuti li mallevadori ». Ma la partecipazione essendo generica circa quelle perdite e avendo posto

in agitazione lo stimatore e coloro che lo garantivano, i Nove in nuova lettera al Podestà, il 20 aggiungevano: « Il Magistrato nostro non ha inteso obbligare il Manipolo a quella perdita et danno che seguirà nei pegni per causa di tignole e rosicature di topi, o di altre cose simili; ma per quel danno solamente o perdita che vi seguisse per causa della stima ».

**Stato florido del Monte.** — In questi anni il Monte Pio cominciava a migliorare notevolmente le sue condizioni finanziarie e presto vedremo il governo assoluto dei Medici accingersi a fruirne.

Da una giunta di N. 11 intitolata: « Dell'ufficio de' Maestri del Monte » che è dichiarata opera di Ragionieri eletti con pieni poteri nel 1584 e fatta al capitolo 28 d'una riforma del 1579 ch'io non ho trovato, si ha la prova del buono stato allora del Monte. « Ordinarono, scrive il Cancelliere rogante, che detto Monte non possa più domandare nè havere nè conseguire in alcun modo gli sc. 25 l'anno dell'Opera del Cingulo di Prato essendochè detto Monte al presente si trova in ottimo stato et però si libera detta opera da tale obbligo et aggravio in ogni miglior modo ».

Fatto singolare quella giunta à un altro passo che è prezzo dell'opera citare contradicendovisi a un ordine dato dai Nove Conservatori nel 1576 del quale forse dopo 8 anni, trattandosi « *de minimis* » non si ricordava più. « Item ordinarono che la campana che suona a' Magistrati et ancora a Monte, non suoni più potendo servire a congregare li Uffiziali et Ministri di detto Monte la campana di Pieve... quale s'esprime et ordina che sia la campana et l'ora d'aprire il Monte, et tutto ordinarono per levare la spesa superflua che fa il Monte in salariare un Donzello della Comunità, che suoni la campana de' Magistrati a Monte ».

**Riforma Governativa del 1587.** — Al 1587 in cambio di dare ordini alla spicciolata per lettera, vennero incaricati i provveditori dei Nove Giulio de' Nobili e quello del Monte Pio di Firenze di riordinare il Monte, di ridurlo « con più espeditivo modo e brevità di scritture e diligenze ». Essi dettero regole sui meriti, sul modo da tenere nel vendere i pegni, sul riscuoterli, sul saldo mensile da farsi dal Presidente

e Camarlingo, sul modo di tenere il libro principale, sulle mancie; oltre questo si portava il salario del computista da sc. 22 - 2 a 30 l'anno, s'istituiva un secondo Manipolo, s'imponevano 2 soli Ragionieri eleggibili, ma non per estrazione, dal Consiglio Generale annualmente, essendo bastanti atteso il riordinamento fatto delle scritture, e 4 essendo invece troppi e importando opera soverchia; si prescriveva per ultimo sulla quantità di prestare che il Presidente prestasse non più sino a 2, ma sino a 6 fiorini per pegno e i Maestri prestassero non più sino a 6 fiorini, ma sino a 15.

Il 26 maggio una lettera de' Nove commetteva al Podestà d'ordinare a' rappresentanti della Comunità, o a quelli del Monte e al loro Cancelliere, di mandare a prendere copia di questa Riforma pagando i soliti diritti e il 3 giugno i Nove vi facevano una giunta sugli oneri dei Manipoli.

**Nuovi ordini governativi del 1589.** — Due anni dopo avendo l'Ufficio dei Nove riferito sul Monte al granduca Ferdinando I° questi fece a pie' del loro referto un Rescritto col quale incaricò il ricordato Giulio de' Nobili di preparare un memoriale o una informazione su questo Pio Istituto il cui « corpo » sapevasi « assai ingrossato ascendente a duc. 33 m. in circa, e che l'ultimo bilancio, fatta ogni spesa, avanzò meglio di duc. 600 ».

Il Memoriale che è del 28 Giugno 1589, mostra che, essendo i negozi del Monte molto moltiplicati, occorre un altro Camarlingo che dovrebbe dirsi «Camarlingo generale» dovrebbe tener conto dei depositi, delle doti e spese del Monte; dare i consueti mallevadori e aver 3 sc. l'anno di salario mentre il 1.º Camarlingo dovrebbe attendere soltanto a prestare e riscuotere. Propone quindi doversi per uguale motivo, accrescere di 6 sc. portandolo a 30, il salario dello scrivano perchè aumenti anche di diligenza; e pure per la detta ragione del grande lavoro, propone che tutti i Ministri stieno nel Monte 6 ore almeno, 3 la mattina e 3 il giorno, annotando i negligenti un Cancelliere Comunitivo e multandoli in L. 2. per volta, perchè poi sieno puntuali nel venire, deve suonarsi una campanella da un Donzello del Comune remunerandolo con annui 6 sc. Ultima proposta era che il Presidente, custodisse,

« orerie, gioie e argenti » in una stanza separata da quella dei pegni non preziosi custoditi dai Manipoli. Così finiva il Memoriale: « Con questi ordini ci parrebbe che detto Monte venisse riordinato e fussi capace della buona spedizione de' poveri homini che vi capitano e la poca spesa verrebbe ricompensata e superata dall'utile che avrebbe esso Monte dalli negozi che se gli accrescerebbero mediante la buona et breve spedizione ».

Il Granduca pare conoscesse o leggesse tardi tale rapporto perchè il Rescritto Sovrano, che vi fu messo in calce, fu sottoscritto il 18 Dicembre. « Tutto questo » dice quel Rescritto « piace a S. A. che si chiami il Cancelliere di quella Comunità et si pigli ordine che tutti li avanzi di quel Monte che ora stanno indisposti et quelli si avvanzeranno anno per anno dal corpo che rimane a detto Monte e da altri avanzi de' luoghi Pii di Prato che si depositavano là si depositino sopra il Monte di Pietà di Firenze senza interesse sotto loro nome rispettivamente et S. A. deliberava poi quello che se ne deve fare per comodo di detti Monti et luoghi Pii di Prato, e G. de' Nobili pigli cura di quanto di sopra si eseguisca, et ne avvisi S. A. alla giornata ».

Il 22 i Nove inviarono copia del Memoriale e del Rescritto al Podestà scrivendogli: « Farai tutto noto a' rappresentanti codesta Comunità et a quelli che rappresentano il Monte et al Cancelliere costì et a chi altri bisogna comandando loro che facciano copiare il detto memoriale et suo Rescritto al libro degli ordini del Monte et facciano operare che tutto si mandi a esecuzione et si cominci a servare et eseguire, et perchè in detto Monte si debba aggiungere un Camarlingo vogliamo che facci per nostra parte intendere ai rappresentanti codesta Comunità et a loro Cancelliere che mandino a partito un numero di 6 o 8 che sieno abili ad esercitare questo officio et dopo che li avranno squittinati ne mandino al Magistrato nostro una nota con li voti favorevoli e contrari che ciascuno avrà avuto, e tutto quanto prima acciò si possa fare elezione di un di loro ».

A Prato si obbedì quanto al Camarlingo e alle altre prescrizioni contenute nel Memoriale, si fu meno premurosi quanto

all'altra ostica ingiunzione del Rescritto, che dovè temersi potesse riuscire col tempo a una o più o meno notevole spogliazione, e perciò il 12 gennaio 1590, i Nove riscrissero al Podestà come appresso: «Perchè di nuovo S. A. S. ha comandato circa il Monte di Pietà di codesta Terra che si eseguisca alcuni suoi comandamenti per bene essere di quel Monte, però in aumento degli ordini dati da l'altra ultima vostra sopra di ciò, vi si commette per queste nostre alla avuta di esse facciate di havere a voi il Cancelliere della Comunità et li rappresentanti della Comunità et li Ministri del Monte et fattoli sentire il tenore della presente li comandate per quanto se li aspetta detti ordini et perchè in alcuna parte vi sono intrapresi, il Governatore et Uffiziali de' Ceppi farete che anche essi che hanno, in alcuna parte, interesse, sieno presenti et a tutti generalmente et particolarmente l'osservanza, et che piglino copia della presente lettera et registrandola a' libri loro acciò che per causa di ignoranza per tempo alcuno non si possino scusare, et similmente commettere al Cancelliere che procuri particolarmente per debito di suo officio che ciascuno rispettivamente eseguisca la mente di S. A. come di sotto et che giornalmente vigili l'osservanza et ne dia alla giornata avviso di tutto particolarmente al Provveditore del nostro Offizio. Vuole S. A. in prima che il Camarlingo generale nuovamente ordinato per la riforma pigli l'Offizio il 1° di maggio e non prima. Comanda ancora che il Camarlingo di detto Monte provveda quanto al depositare qui in sul Monte di Firenze fiorini 2000, sotto nome di detto Monte per stare in deposito fino a che con somma maggiore S. A. ne deliberi, la quale R. per suo benignissimo Rescritto ha specificato che vole et intende che per ogni bisogno di detto Monte et di detta Terra di Prato, a dichiarazione sua si renderanno et sborseranno....». Comanda ancora che per voi et il Cancelliere si comandi alli Ministri di detto Monte et a chi si aspetta per di qui all'Aprile con ogni opportunità et diligenza si segna di riscuotere.... dalli comperatori delli pegni.... che restassino debitori...., e da li Ministri che fossino tenuti alla indennità del Monte...., et di più li fiorini 1300 in circa prestati a' cavalleggeri si vegga et opera di riscuotere quella parte che più si può. Alli Ufficiali e Gover-

natori dei Ceppi comanderete che per tutto il mese di maggio abbino i loro conti et rimesso costà i loro resti, per haver venduto li grani potranno con loro comodità farlo ».

Questa lettera importantissima che iniziò una vera e propria spogliazione del Monte Pio ha la fine curiosa seguente: « Si da licenza a' Maestri del Monte che possino comperare una campana di conveniente grandezza, se questa che suona di presente non è sufficiente a tale effetto ».

**Altri ordini governativi del 1590.** — Innanzi di passare a dire qualche cosa del Monte durante il Secolo 17° è utile notare che i Nove il 14 maggio 1590 inviarono un'ordinazione sopra al modo delle scritture da tenersi per i due Camarlinghi del Monte per la nuova riforma nella quale si parlava anche della questione di esigere il pagamento dei pegni venduti, la quale resta accesa qualche secolo.

Importa pur notare quest'altra missiva dei Nove Conservatori al Podestà del 31 agosto dello stesso anno 1590: « Al riscevere delle presenti nostre farai d'havere a te li rappresentanti il Monte di Pietà, i lor Ministri e, per ordine et commissioni di S. A. Ser.ma li comanderai che non permettino che nessuno pratese e altri abitanti nella Jurisdizione di Prato sia ardito di prestare il nome suo et procurare o far sì che i forestieri e persone non abitanti in detta Jurisdizione ne conseguischino un prestito dal detto Monte, sotto pena della perdita della roba che fusse stata accattata da detto pratese o altri abitanti in detta Jurisdizione e di più dell'arbitrio del Magistrato nostro..., e questa ordinazione... de verbo ad verbum farsi notare a' libri del Monte et di più, per publico bando notificare et bandire la publica notizia di ciascuno ».

**Riforma del 1628.** — Nel secolo XVII può dirsi che non avvennero frequenti periodiche riforme del Monte nel XVI e sul finire del XV, si fece soltanto nel 1528, e a Firenze si approvò il 5 settembre una riforma in 28 capitoli, e una ben meno completa e meno importante nel 1699 in 17 capitoli approvati con sovrano Rescritto il 10 gennaio 1700. Furono una compilazione che accozzò molti dei precetti e ordini, tuttora più o meno osservati, di passate riforme, i quali si ripetevano, e di norme e prescrizioni, abolite prima o poi, le quali si ri-

mettevano in vigore. Nulla o quasi innovavano essenzialmente. La prima diceva de' Maestri, della loro età, elezione, salario, precedenza, del modo delle loro adunanze e deliberazioni, del loro Notaio, delle incombenze nel Monte del Cancelliere della Comunità, dello scrivano del Campione segreto, della nomina, dei divieti, degli obblighi, de' salari de' vari Minisiri e de' Ragionieri, delle mancie (« rigaglie »), del modo di prestare, delle vendite de' pegni e della insequestrabilità di essi, della custodia dei libri d'amministrazione, de' bollettini, dei depositi, dei mandati pe' « civanzi », dell'aprire e serrare il Monte e del suo stato e mantenimento. La seconda parlava delle incombenze del Provveditore — il già governatore con nome mutato e con attribuzioni più estese dal 1° novembre 1681 — e del Cancelliere comunitativo, quindi delle incombenze dei Camarlinghi, delle ingerenze, mancie e salario degli stimatori, ufficio di nuovo impianto, del Presidente e delle regole da osservarsi da esso circa le polizze.

**Riforma del 1700.** — Se non furono molte le riforme generali dal 1600 a tutto il 1700, spesseggiarono gli ordini dati separatamente, a intervalli specialmente dal Governo, utili per lo più se concernenti la tenuta dell'Amministrazione e i doveri degl'impiegati, nocivi per lo più se concernenti la cassa, i suoi lucri e avanzi, i quali crebbero gradatamente al punto che nel 1632 il Monte si trovò in possesso di suoi sc. 35 mila. Erano infatti di vantaggio incontestabili gli ordini diretti a prevenire e reprimere negligenze o abusi non rari, come per es. quelli vecchi d'altronde coi quali il 22 ott. 1693 si vietava a impiegati del Monte d'impegnare da se o per mezzo altrui, o far pegni alle loro case e fuori del Monte o prender denaro per redimere pegni o per comprare o, con finto nome, far comprare pegni « alla Banca del Monte » cadendo in vendita, o prender denaro da impegnanti sotto pena del salario d'un biennio, e della carica. Erano invece ordini deleteri quelli dati per sfruttare il Monte sempre detto Pio, e durante il sec. XV « Monte della clemenza e della Pietà de' poveri del Comune di Prato e spesso de' poveri di Gesù Cristo ». Nel corso del secolo XVII, Governo e, a dir vero, Comune sfruttarono il Monte, ma più presto e in proporzione di gran lunga maggiore, il primo.

Credendosi dai Governanti a Firenze, e mostrando per secondo fine di credere, il patrimonio del Monte superiore ai suoi bisogni, fecero sino dal 1609 dare dall'audace Cavallo, per commissione di S. A. S. a bocca, al Camarlingo del Monte Ferrante Ferracani, ordine di mandare all.Ecc.mo M. Vincenzo de' Medici, depositario generale, cioè principale tesoriere, del granducato sc. 12000 « di L. 7 l'uno » i quali si dovranno ricordare a S. A. a capo d'un'anno — aveva detto il Cavallo *acciocchè essa decida il da farsene*. Questo denaro fu il 30 Novembre portato dal cassiere M. Francesco de' Rossi alla Depositeria. Contemporaneamente si volle che, sempre infruttiferi, si avessero nella cassa del Monte Pio fiorentino — secondo il comando del 18 Dicembre 1582 — tutti i lucri che si verificassero, invece di capitalizzarli in beni immobili o altrimenti, e si arrivò in tal guisa — in un mezzo secolo circa — alla somma di sc. 21108, 2, 5, 4, ammessa dal creditore e dalla depositeria debitrice al momento della liquidazione fatta il 1 Febbraio 1643. Questi denari ammontanti nel complesso a L. 231758, 5, 4 non si riebbbero più. Riguardo alla prima somma fu fatto a suo tempo il ricordo spontaneamente richiesto e ripetuto, ma si trovarono orecchi di mercante, come suol dirsi; riguardo alla 2<sup>a</sup> somma versando la comunità in angosciose pressochè irreparabili strettezze finanziarie al 1630, e imperversando carestia, peste e guerra, chiese il 21 Dicembre per legittimo partito dei suoi rappresentanti, la « grazia » di sollevare la povera e desolata popolazione con parte di quel suo credito, ma, *incredibile dictu*, non ottenne risposta. A farla breve il Monte, alla fine perdè, nonchè gl'interessi, anche il fondo e capitale!

Nello stesso secolo anche il Consiglio Generale di Prato attinse a varie riprese nella cassa del Monte, ma meno male fu sempre per ragioni di vantaggio o decoro pubblico, e del resto esso era stato promotore e causa di cospicui benefici pel pio istituto. In vista infatti della pubblica utilità fece prestare dal Monte ad altri luoghi pii somme ingenti per « amor di Dio », cioè senz'obbligo d'averne a pagare utili, come i 1000 scudi agli Spedali il 23 novembre 1652: pel bene dei cittadini fece dal Monte stipendiare il maestro di grammatica, le due ostetriche, i due medici-chirurghi; e fu per ornamento

della città che fece contribuire il Monte per scudi 100 al coprimento delle navate e per altri 100 agli stalli del coro della Cattedrale, e glie ne fece offrire 6000 allorchè si bramò di promuovere la propositura a vescovado (anni 1632, 1641, 1660, 1672, 1684, ecc.).

**Rescritto Sovrano del 1707.** — Il secolo XVIII non presenta pel Monte molto notevoli fatti, salvo nell'ultimo ventennio. Sul principiare di esso S. A. con suo Rescritto dichiarò (19 dicembre 1707) le attribuzioni di un nuovo impiegato del Monte chiamato *Vetturino* e tosto dopo fu emanato un bando in esecuzione dello stesso Rescritto contenente il regolamento per tale ufficio, che non aveva paga fissa, nè mancie, ma una mercede di 10 quattrini per ogni pegno che da esso era fatto o riscosso, dovendo di tal mercede rilasciarsi a netto quattrini 7 e non più per pegno e dare al Monte quattrini 3 ossia un soldo. Tal Vetturino era tenuto inoltre a nominare al Cancelliere della Comunità i compagni o garzoni de' quali si sarebbe servito per impegnare e riscuotere, e a dare idonei mallevadori.

**Nuova Fabbrica del Monte.** — Circa tal tempo si cominciò a pensare sul serio a allargare la fabbrica dove il Monte funzionava in locali stretti, e poco capaci all'uopo, nella maggior parte, e si finì col fissare di fare il nuovo muramento sotto il palazzo del Commissario di Prato o palazzo di Giustizia, e nell'orto contiguo dello stesso palazzo, al quale erano pure contigue le stanze del Monte Pio. Già del resto varie volte s'era trovato il Monte a questo proposito in bisogno. Nel 1571, 26 marzo, i Maestri avevano chiesto ai SS. Nove il permesso di cercare una stanza di servizio del Monte per porvi i pegni dei quali avevano un'enorme quantità, quella adibita a tale effetto essendo pienissima. Si era domandato la medesima cosa il 28 marzo 1572; e ad una lettera del 19 novembre 1575 richiedente la stanza contigua al Monte, ove era la Camera del Comune, Carlo Pitti pre nominato aveva risposto che tenessero parola al Magistrato civico il quale certo provvederebbe.

Nel 1716 finalmente si ordinò una perizia di lavori e la relazione sull'importo della spesa. Presentate il 16 Maggio,

furono approvate con Rescritto Sovrano del 10 giugno, il quale confermando che il Monte vi consacrasse i suoi avanzi, ordinava che in mancanza supplissero i Ceppi, per non più che 3¼ coll'entrate di Livorno. A lavori inoltrati si comprese la necessità di fare degli aumenti, per cui fu richiesta una nuova relazione che, presentata il 21 agosto 1718, venne tosto approvata. Finiti i primi lavori periziati, in circa tre anni, indi quelli aggiuntivi della seconda perizia, si trovò che in servizio della nuova fabbrica erano stati spesi sc. 3419, 1. 12. 8. A tale uscita fu fatto fronte colle entrate seguenti:

**Contribuenti alle spese della nuova Fabbrica.** —

Dagli effetti e case di Livorno dei Ceppi di Prato si ebbero in 6 partite, dalla Cassa dei Nove Conservatori di Firenze, scudi 1750. —  
Dai Camarlinghi del Monte in 12 volte . . . » 1634.1.5.4  
Da ritratto di Materiali e robe avanzate. . . » 37.-.7.4

Non molto dopo l'inizio dei lavori era venuto a vedere la località e lo stato delle cose (maggio 1717) il Senatore Boncompagni, soprassindaco dei Nove; un ragioniere, incaricato da questo Magistrato, rivide e approvò i conti dell'entrata e uscita della nuova fabbrica, i quali del rimanente erano stati tenuti da un Camarlingo eletto dal citato Senatore (Lett. 11 febbraio 1717 al Cancelliere del Comune Ponzò).

**Divisione di fatto del Monte Pio in due Monti.** —

Colla fabbrica nuova si ebbero di fatto due Monti, il più antico o Monte vecchio, detto rosso e dei rossi, ove si facevano tutte le impegnature e rifinizioni dal tempo della sua erezione, e per il quale si usarono bollettini in stampa rossa; il nuovo detto nero e de' neri, attiguo ma con ingresso e stanze differenti; detto nuovo perchè la maggior parte era stata fabbricata di sana pianta recentemente, detto nero perchè in stampa nera erano i suoi bollettini.

**Ordini governativi del 1722 e del 1732.** — In questo secolo anche si inviarono da Firenze ordini per il Monte a fine di operare qualche riforma, e specialmente in occasione delle visite del Commissario Generale dei Monti Pii. Citerò quelli del 1722, dei quali è fatta menzione nella bella e severa lettera diretta dai Deputati sopra i Monti di Pietà della giurisdizione

e dominio fiorentino il 25 Agosto 1732 al Podestà di Prato perchè la notificasse al Provveditore del Monte.

Della lettera darò un sunto brevissimo. Vi dichiaravano quei SS. che dalla relazione fatta il 15 luglio u. s., dopo la sua visita, dal loro generale Commissario Neri da Verrazzano, avevano « con sommo dispiacere » dovuto riconoscere che il Monte aveva scapitato dalla visita del 1722 per l'abuso introdotto in esso da' Presidenti o Massai di dare i pegni ai compratori senza il debito pagamento alla cassa e per non avere il Provveditore « fatto verun capitale » de' loro comandi, in particolar modo di quelli del 9 novembre 1722, dal che era venuto che i Presidenti erano restati debitori di notevoli somme e non avevano saldato puntualmente le loro amministrazioni. Quei SS. aggiungevano: « Ci rammarichiamo giustamente; non si invigilò colla premura necessaria; si stia più cauti per l'avvenire; si osservino esattamente tutte le leggi, tutti gli ordini del Monte ». Dettero dopo ciò ordini nuovi da eseguirsi inviolabilmente pel buon regolamento del pio luogo e pel retto adempimento delle loro incombenze — ordini suggeriti nel rapporto succitato — « alla pena per chi contraffacesse della privazione della carica e di rilevare indenne il Monte di qualunque danno e pregiudizio che dalla loro negligenza succedesse », e minacciarono anche « la pena dell'arbitrio » del loro Magistrato.

Di quelli ordini uno è dato « premendo che la povera gente resti speditamente sbrigata » e « acciocchè la povera gente del contado possa essere sbrigata al più presto che sia possibile per tornarsene alle loro case ». Altri mirano a far sì che « il povero impegnante resti servito puntualmente nell'impegnatura, nella riconduzione e nella riscossione ».

Un altro ordine è che il Monte avendo nel suo cassone ferato — senza contare le casse a mano — più di 2000 ducati, bastanti per tutti i bisogni del presente tempo, si doveva con cotesto *di più* restituire qualche partita di cambi passivi, di quei cambi che il Monte soffriva, estinguendo prima quelli di maggior frutto: si doveva anche cercare all'occasione di ridurre il frutto al 3 OIO ai cambi superstiti, cosa che a Firenze dai superiori si reputava fosse già stata effettuata pei 6120 scudi che

al 4 tenevano nel Monte l'opera della Vergine del Soccorso e quella della Vergine delle Carceri.

**Stato del Monte del 1759.** — Nell'anno 1759, il 21 Novembre, il Soprassindaco della Deputazione sopra i Monti Pii della Toscana, Roberto De' Ricci, con una circolare ai Cancellieri delle varie comunità aventi un Monte Pio ordinò in nome del maresciallo march. Botta Adorno, capo per S. M. I. del governo toscano, che a tutto il mese in corso esponessero lo stato attivo del loro rispettivo Monte, lo stato passivo, l'entrata (uno spoglio di 10 anni, formando sotto il sommato decennio l'anno comune) e l'uscita (possibilmente per l'ultimo decennio ricavandone l'anno comune). Il Cancelliere della comunità nostra rispose e dalla sua risposta estraggo alcuni dati di fatto importantissimi a conoscersi:

Alla fine del novembre 1759 il Monte Pio pratese aveva debiti cambiarii per sc. 17180. Io li ho esaminati con particolare attenzione e ho veduto che erano 37, i più alti di sc. 2000, il più basso di sc. 25; 20 erano al 3 1/2 per cento, 14 al 3, e 3 al 2 0/10, che, come è naturale, continuamente si estinguevano e diminuivano creandosene nello stesso tempo de' nuovi. Il rapporto del Cancelliere dà pagate per frutto nel decennio 1749-59 scudi 3991.4.4.4, cioè annualmente in media sc. 399.1.2.5. L'entrata del 1759 era stata sc. 1928.6.15.11.

L'uscita del 1759 era di sc. 1813.12.4, dei quali sc. 1089 e lire 3 per il personale, comprese le mancie dei 4 maestri; restavano fuori degli sc. 1089.3 le mancie e rigaglie del rimanente personale, Provveditore, Cancelliere del Monte, Cancelliere del Comune, 2 Presidenti, 2 Camarlinghi, 3 scrivani, compreso quello del campione segreto, 2 stimatori, 2 aiutanti, 1 donzello.

Il guadagno era sino a tutto il novembre di sc. 115.6.3.7.

Nel rapporto si davano come inesigibili sc. 6202,5.6.2; fra le somme di riscossione detta *mediocrementemente sicura* trovo sc. 34467.2.3.10 i quali ho veduto che furono dichiarati inesigibili nella revisione generale fatta nel 1814, ed è bene notare che nella 2.a partita molto ingenuamente si posero al 1759 come « mediocri » gli sc. 12000 che aveva avuti la Depositeria e i 21108.2.5.4 avuti dal Monte di Pietà di Firenze.

Piacemi anche notare che, sul libro *ad hoc* del Monte, era

scritta come credito una grossa somma di denaro data in più volte, per ordine superiore, alla cassa dei Nove. Nel 1759 il Cancelliere, segnando le somme inesigibili, scrisse: «I SS. Nove devono più somme di denaro, ma non si tirano fuori, perchè G. B. Cini, loro computista, con lettera 27 febbraio avvisa che la cassa de' SS. Nove è creditrice a tutto dicembre 1758 di sc. 709.3.17.8... per provvisione del Commissario dei Monti». Fu un'altra spogliazione questa, perchè quando i Nove mandavano un loro ministro — come il 3 marzo 1571 — per una revisione ordinavano che si rimettessero per le spese di esso sc. 6 alla loro cassa in Firenze; perchè ne' conti di quel tempo trovansi come spesa fissa e invariabile « sc. 11 alla Cassa dei SS. Nove per provvisione al Commissario generale de' «Monti Pii» e anche perchè nel resoconto del decennio 1749-59 si vedono pagati «a Ragionieri dei SS. Nove per revisione e saldo delle ragioni» (noto in parentesi pagati nello stesso decennio a tre Ragionieri e al Cancelliere della Comunità, che le avevano riviste e saldate in Prato, sc. 391.3.14).

Mi accorgo d'aver omesso di dire che nella somma degli sc. 257.3.10 era compresa «la recognizione di un fiorino solito darsi ai tre che nominano i Ragionieri che restano eletti» la spesa del trasporto de' libri in dieci anni. Dico qui ciò per debito di giustizia.

**Fine del governo mediceo. Avvento al potere della Casa di Lorena.** — Al 1759 erano 22 anni dacchè si era spenta la famiglia medicea lasciando in condizioni miserissime la Toscana, un'ammasso ingente di debiti e un'amministrazione sconvolta, per la quale il più delle volte onestà, virtù erano nomi spregiati e derisi. Il nuovo governo straniero doveva far dimenticare, anche prima dell'avvento al potere di Pietro Leopoldo, alla Toscana il governo non straniero per lei fatale, ma 22 anni non avevano potuto rimediare a tutti i singoli mali dell'amministrazione piena in tutte le sue ramificazioni di abusi e di corruzioni, abbarbicatesi in special modo dai tempi di Cosimo 3°. I Monti Pii inoltre erano rimasti fuori dal lavoro illuminato di riforme fatto dal granduca Francesco di Lorena e non fu rivolto ad essi con vera efficacia il pensiero che col governo, iniziato nel 1765, di quel genio legislativo che

fu Pietro Leopoldo, il quale secondato come il padre da uomini volenterosi, integri, sapienti, lo sorpassò nel numero, nella vastità e nell'arditezza delle riforme.

**Motu proprio del 1778 - Motu proprio del 1781 - concernenti i Monti Pii.** — Pietro Leopoldo col motu proprio del 2 Novembre 1778 cominciò dal liberare i Monti Pii dal rimettere alla Camera della Comunità i libri della loro amministrazione per la revisione e il saldo: col motu proprio del 13 febbraio 1781, giustamente chiamato la Carta dei Monti Pii della Toscana, lasciò, accordò ai Magistrati comunitativi la facoltà di sopra intendere all'amministrazione dei Monti di Pietà compresi nelle loro Comunità rispettive, e ordinò la loro esecuzione puntuale degli ordini seguenti « a scanso d'inutili questioni e per conservare ne' Monti Pii un metodo di amministrazione più uniforme e regolare »:

1. — I ministri e gl'inservienti restano nel loro impiego pel tempo determinato nelle loro elezioni e conferme.

2. — Spirato detto tempo l'elezione e conferma spetterà a' rappresentanti de' magistrati comunitativi, col mezzo dei soliti squittini senz'essere più necessaria alcuna partecipazione e approvazione.

3. — Prima di eleggere e confermare il magistrato comunitativo fissa con deliberazione regolare la somma di cauzione di ciascun ministro e a lui spetta approvare i malleadori esibiti se li trova idonei.

4. — Se le circostanze di qualche Monte esigono una riforma per accrescere gli stipendi di qualche ministro e di tutti, il magistrato comunitativo dovrà esaminar bene lo stato del patrimonio del Monte e tutte le circostanze relative ad esse prima di porre a partito le riforme, e nella deliberazione dovrà esattamente notare tutte le riflessioni che dettero giusto motivo alle variazioni.

5. — Uguale precisione si osservi in tutte le deliberazioni che i rappresentanti comunitativi potranno fare riguardo all'amministrazione del Monte dovendo essi « rispondere sempre alla Comunità del loro operato e risoluzione ».

6. — Il bilancio seguirà mensile e il Cancelliere lo pre-

senterà al magistrato comunitativo « perchè sia sempre in giorno dello stato in cui si trova l'amministrazione del Monte ».

7. — Al principio di ogni condotta il magistrato comunitativo elegga uno o due revisori secondo l'importanza del Monte, che assisteranno col cancelliere al contamento del danaro, riscontreranno e firmeranno cogli altri ministri il bilancio mensile e a fine d'ogni condotta ne esamineranno tutta l'amministrazione per formare poi il bilancio dello stato passivo e attivo del Monte e la dimostrazione degli utili e delle spese fatte nella condotta scaduta.

8. — Si facciano esattamente vendere all'asta pubblica i pegni che dovevano essere riscossi dai proprietari nei tempi della loro scadenza rispettiva, non si ammetta che i pegni da riscuotersi o venderli dal Monte che rifinisce, si trasportino in quello che impegna se prima non siano stati pagati i meriti scaduti e siano nuovamente stimati.

I revisori esaminino attentamente se seguirono irregolarità, e nel caso ne avvertano il magistrato comunitativo perchè possa opportunamente provvedere.

9. — Il magistrato comunitativo con partito fissa una volta per sempre l'onorario del Revisore e dei Revisori sulla cassa del Monte in ciascuna condotta, pagabile dopo approvata la loro relazione al magistrato comunitativo.

10. — Fatto il bilancio dello stato attivo e passivo la dimostrazione degli utili e delle spese della condotta passata, e presentata la relazione dei revisori al magistrato comunitativo questi se lo troverà a dovere, farà il saldo dell'amministrazione del Monte e manderà copia al Soprassindaco della Camera della comunità per una possibile informazione di S. A. dello Stato di ogni Monte Pio.

11. — Gli utili netti da spese serviranno a diminuire i loro cambi passivi in aumento « dei propri capitali destinati specialmente al soccorso dei poveri secondo le prime loro istituzioni », se per qualche particolare circostanza il magistrato comunitativo creda conveniente di erogare porzioni di tali avanzi in servizio del pubblico o in soccorso dei poveri, dovranno i rappresentanti implorarne la sovrana approvazione.

12. — Se un Monte resti sgravato di cambi passivi e i

suoi capitali si rendano superiori al suo traffico, il magistrato comunitativo potrà reinvestire il capitale non necessario in luoghi di Monte della città di Firenze.

13. — Si pratici uguale metodo quando qualche magistrato comunitativo trovi necessario chiudere il suo Monte Pio « per non aver capitali sufficienti da sostenersi » e i rappresentanti comunitativi dovranno partecipare tale deliberazione al Sindaco della Camera della Comunità per informazione di S. A.

**Importantissima notificazione governativa riguardo al Motu proprio del 1781 di Pietro Leopoldo.** —

Il 5 marzo il Sindaco Bindo Giovanni Peruzzi notificava al Cancelliere comunitativo che S. A. volendo che i Monti Pii sottoposti sino allora, e a forma della loro costituzione, alla Camera della Comunità di Firenze, si governassero cogli stessi regolamenti dei rappresentanti delle Comunità rispettive, aveva comandato con un suo *motu proprio* (il testo citato) « di riunire i Monti Pii foranei alle Comunità nelle quali sono situati, dovendo in avvenire i loro patrimoni riguardarsi a tutti gli effetti come una pertinenza delle medesime, benchè devino essere separatamente amministrati », perciò i rispettivi Presidenti dei Magistrati comunitativi « dovranno avere tutta la soprintendenza e cura da esercitarsi senza alcuna dipendenza dalla Camera delle Comunità o di altri magistrati o deputazione locale che sinora avessero preseduto a detti Monti dovendo tutte le facoltà de' medesimi riunirsi per l'avvenire nei Magistrati comunitativi ». Dovranno questi per conseguenza — il Peruzzi proseguiva — uniformarsi pel governo o amministrazioni dei Monti Pii (*le surriferte*) citate nel *motu proprio* che debbono essere « eseguite in ogni tempo colla dovuta precisione ». Concludeva dicendo al suaccennato Cancelliere che partecipasse queste sovrane determinazioni: « E confida S. A. che i rispettivi Magistrati comunitativi saranno sempre più impegnati ad invigilare con zelo ed attenzione alla retta amministrazione e governo dei patrimoni di detti Monti Pii considerando che questi stabilimenti sono diretti più specialmente al buon servizio del pubblico ed al sollievo dei poveri ».

Pietro Leopoldo, in mezzo al suo vastissimo lavoro, non di-

menticò mai i Monti Pii e voleva che avessero impiegati capaci e diligenti, che fossero con esattezza scrupolosa adempite le istruzioni che aveva impartite nell'interesse di queste istituzioni.

**Rescritto sovrano del 1782.** — Il 26 ottobre 1782 il Sindaco della Camera delle Comunità partecipava alle Autorità dei Comuni che possedevano un Monte Pio il seguente Rescritto del Sovrano: « I Magistrati comunitativi invigilino perchè i Monti Pii l'amministrazione dei quali è loro affidata, nelle circostanze di mancanze di assegnamenti per supplire all'impegnatura, si regolino in forma da non aggravarsi di pegni i quali l'imprestanze ponessero in seguito i Monti nella dura circostanza di non potere accettare pegni che in progresso volessero fare i poveri a favore dei quali specialmente sono istituiti tali Monti Pii. Nel resto i Magistrati comunitativi provveggano alle occorrenze dei rispettivi Monti Pii come crederanno conveniente ai termini del motu proprio del dì 13 febbraio 1781, anche con prendere danari a cambio qualora lo reputino necessario per mantenere i detti Monti nella loro attività con che però non possano obbligare altro che i patrimoni dei Monti medesimi per la sicurezza dell'interesse dei creditori cambiari ».

**Rescritto sovrano del 1785.** — Pieno di cuore quanto d'intelligenza e di volontà, Pietro Leopoldo come ebbe cura che i poveri fossero nel miglior modo soccorsi curò anche la giustizia a riguardo degli impiegati dei Monti e il 18 maggio 1785 con suo Rescritto ordinava che si notificasse « circolarmente a tutte le magistrature amministranti Monti Pii essere sua sovrana intenzione di non dar luogo nella collazione d'impieghi vacanti nei Monti Pii, a concorso nè a partito, soggetti estranei, se prima non si squittinino legittimamente i concorrenti impiegati, e se niun vinca il partito, va reso conto in tal caso delle ragioni avutesi per la esclusione ». L'illustre sovrano voleva evitare le irregolarità pratiche nelle votazioni da varie magistrature, nel conferire impieghi, contro la sua intenzione e contro gli ordini dati; voleva che agli impieghi vacanti non si destinassero estranei, non pratici, ma che si promuovessero, non avendo eccezioni, i ministri che si trovavano in servizio.

**Motu proprio del 1789.** — Meno d'un anno prima di

abbandonare la Toscana per succedere nell'impero al fratello, Pietro Leopoldo con un altro *motu proprio* (20 aprile 1789) volle che, stando fermo quanto aveva disposto nel febbraio 1781, aggregando in certo qual modo i Monti Pii alle Comunità e lasciando alla loro sola vigilanza la direzione e soprintendenza di quelli, si avessero per abrogati e nulli tutti gli ordini e regolamenti, tutte le istruzioni che posteriormente « in qualunque maniera » avessero limitato « alle Comunità le facoltà loro concesse » dal quel *motu proprio*.

**Decadenza del Monte.** — Ad onta dei benefici che la Toscana intera risentì generalmente dal 1737 in poi, per dato e fatto del governo subentrato al mediceo, è doloroso constatare che il Monte Pio di Prato cominciò nel secolo scorso, nell'ultimo ventennio massimamente, a decadere e a menare una vita difficile. Per vivere prospero avrebbe dovuto effettuare un molto grande lavoro e per somme ragguardevoli: invece per le notevolissime perdite di cassa, in un modo o in altro irreparabilmente subite, vide aumentarglisi di più in più la deficienza del numerario, si trovò costretto a ridurre e limitare gli imprestiti su pegni, al che unendosi talvolta il fatto di annate scarse, causa di una quantità eccessiva di pegni di poche lire, esso rimetteva quanto al frutto che dava e rischiava, se non di sparire col tempo almeno di dover sospendere le sue operazioni.

**Mutazione di governo.** — Trovandosi il Monte in questa condizione di cose, mutò il governo; Ferdinando III riparò a Vienna, venne il dominio Francese (1799) e l'ordine del rappresentante militare della francese repubblica (27 maggio) di restituire gratis tutti i pegni inferiori alla somma di L. 10. Questo dono forzato, fatto in brevi giorni, di n. 15615 pegni dell'importo di L. 64262, se non fu una spogliazione, non fu senza dubbio neppure utile al Monte. Non fu utile perchè nel cassone del benefico istituto al posto del denaro contante fu messo un titolo di rendita. Si scrissero fra i debiti del Monte comune — comprendente dal 1746 gli altri Monti di Firenze — colla legge del dì 11 agosto 1802, emanata sotto il regno di Etruria a nome di Lodovico Borbone, L. 75775 al 3010, somma

rappresentante il capitale dei succitati 15615 pegni più i loro meriti (5 010) dal 1° febbraio 1800 al 31 dicembre 1802.

**Altre mutazioni di governo.** — Disgraziatamente, Napoleone Imperatore per riorganizzare in Toscana il debito pubblico, avendo deliberato e decretato (9 aprile 1809) la nullità dei crediti dei Comuni e delle istituzioni di beneficenza a carico dello Stato, restò quale carta straccia il sopra notato titolo di rendita di L. 2273.5 annuali. Furono però, atteso le vive istanze della rappresentanza della Comunità nostra, rese dal governo della restaurata casa di Lorena dietro un sovrano Rescritto (10 agosto 1817) che le mise pagabili dalla Depositeria generale del granducato.

**Decadenza quasi irrimediabile del Monte per scarsità di numerario.** — Checchè si facesse, il Monte intanto anche più celermente deperiva: esso perdeva terreno a ogni nuova revisione di ragioni; i mezzi si andavano esaurendo e presto non si ebbe in circolazione che un 40000 lire: le prestanze limitate dapprima al *maximum* di L. 20 a pegno per prezioso che fosse, doverono abbassarsi ancora a non più di 3 lire, crescendo sempre il *deficit* pel motivo che pur prestando, anzichè al 5, al 6 010 l'impegnatura, in misura sempre più grave, restava passiva. Indarno la civica magistratura deputò tre egregi cittadini a rivedere lo stato del Monte, a far riscuotere dai debitori morosi, a proporre ordini pel bene del pio stabilimento (1808); invano la stessa magistratura, uditi i rapporti fattigli, e che si erano fatti incassi, comandò — 11 aprile — dopo un legittimo partito di 8 voti favorevoli: 1° che si aumentasse il prestare a beneficio dei poveri di una lira per pegno nei mesi seguenti di maggio e giugno, e dopo, se il numerario lo consentisse; 2° che il Provveditore — al quale pare incredibile ne fosse fatta partecipazione il 18 maggio! — ripristinasse il bilancio mensile d'entrata e uscita e lo sommettesse all'esame di essa, perchè potesse all'uopo e in tempo prendere provvedimenti opportuni.

**Sforzi per arrestare la decadenza del Monte.** — Poco fruttuosi, se non inefficaci, furono gli ordini pel Presidente, pel Vetturino, pel Computista e aiuto, riguardo alla scrittura dei libri di amministrazione, benchè a presiedere alla

sua rimontatura e a consigliare si delegassero due esperti contabili.

Tenuissimo vantaggio apportò la deliberazione, della cui esecuzione fu incaricato il Provveditore (8 ottobre 1810), che le vendite de' pegni non si facessero più nelle ore pomeridiane intervenendo poche persone, ma dalle 11 al tocco per avere « il maggior possibile ritratto ». Il nodo della questione stava nel numerario di più in più insufficiente alle richieste, nel lucro inferiore alle spese, fisse e variabili, del Monte, il quale giunse ad avere una perdita annua di più di L. 7800, e dal 10 maggio 1808 al 10 maggio 1814 di L. 42478,8,1.

Il patrimonio del Monte andò perciò, in modo quasi precipitoso, assottigliandosi. Da circa 40000 scudi, che era stato nei tempi della sua massima floridezza, era sceso al 30 aprile 1815 a sc. 12040,3 e al 10 Ottobre 1818 e sc. 9273 e lire 3, compreso il valore eccessivo assegnato all'edificio ove il Monte risiedeva. Innanzi a questo fenomeno si dovè, per quanto a malincuore, sospendere l'impegnatura e persino il pagamento degli stipendi agl'impiegati, e ciò non bastando, col 10 agosto 1821 doverono cessarsi pure le vendite, ossia chiudere il Monte.

**Riorganizzazione e riapertura del Monte.** — Nel generoso intento di riaprirlo vari cittadini, capeggiati da un bravo Gonfaloniere e da un non meno bravo Cancelliere, lavorarono con fervido zelo, dopo chiesta e conseguita licenza di riorganizzare l'importante istituzione e ricostituirla un corpo o capitale. Convinti che la rigogliosa vitalità del Monte dipendesse dal poter prestare molto e dall'averne un buon regolamento che fosse guida e norma sicura del pubblico come degli impiegati, cercando da un lato più denaro che per loro si potesse e sapesse, col ricorrere ai mezzi del Comune e dei Luoghi Pii comunitativi, fecero d'altro lato nominare una Commissione che compilasse il necessario regolamento, il quale disteso in 15 articoli veramente dal Cancelliere, fu approvato dal Consiglio della Comunità il 20 luglio e sanzionato con Rescritto sovrano il 30 agosto dello stesso anno 1821.

Ciò compiuto si diede mano al resto dell'opera.

Si cominciò collo sbarazzare definitivamente il Monte (9 giu-

gno 1821) dall'onere di soddisfare l'onorario di impiegati municipali, già suaccennati: non si credè di tornar sopra al credito contro lo Stato degli sc. 21108.2.5.4, ridotto inefficace e irrealizzabile dal pure sopraccennato decreto imperiale del 1809, ma si tornò sopra con energia al credito delle annue L. 2273.5 avute una prima volta in assegnazione, poi perdute, quindi avute di bel nuovo e che erano una seconda volta minacciate serissimamente. La I. e R. Depositeria dividendo le spese incontratesi per la guerra di Napoli del 1815, fra i Comuni, aveva tassato il nostro per la sua quota in L. 126.360, delle quali 4860 erano di interessi al 4 0/0, e per far pari aveva (6 febbraio 1819) ceduto allo stesso Comune, con alcuni altri, il debito che aveva a carico proprio verso il Monte delle L. 2273.5. I valenti Gonfaloniere e Cancelliere già ricordati pattuirono colla Pia Casa dei Ceppi, inducendo poi la Magistratura cittadina a confermare ufficialmente, di ricevere dalla Comunità il pagamento delle soprascritte L. 2273.5, dandone in numerario il valente.

Il Monte ebbe pure dalla Cassa dei resti ecclesiastici, coll'obbligo di far dire 2000 messe l'anno, L. 66666,13,4, dopo ciò cedè ai Ceppi la rendita delle L. 2273.5 e più altre somme di immediata esigibilità, pareggiando in tal maniera i debiti che aveva coi Ceppi medesimi. Inoltre tutti i luoghi pii, che avranno il dovere di conferire dei sussidi dotali, furono costretti a versarne — per lo meno entro l'annata della collazione — il valore, infruttifero però, nella cassa del Monte finchè le fanciulle dotate si fossero accasate, divenendone il Monte stesso proprietario, se moriva, o superava l'età prescritta pel coniugio, la fanciulla iuvestita di una dote, se cioè avveniva la cosiddetta caducazione.

L'accollo delle messe illegalmente, ossia per abuso, e il deposito per le doti legalmente, furono origine di subiti e lauti guadagni al Monte. Per le messe, dovendo pagare dal 1822 al 1837 L. 3200, ne pagò soltanto 325, avendone fatte celebrare pochissime; quanto alle doti il deposito toccò il primo anno la cifra di L. 20,000, non molti dopo di L. 35338.6.8. Il primo cespite di rendita cessò perchè l'autorità ecclesiastica, dopo accordate quattro sanatorie degli abusi commessi dal

Monte, non ne volle dare più reclamando sì alto che S. A. con suo Rescritto (6 luglio 1838) impose al Monte di restituire ai Ceppi per la cassa dei Resti del Patrimonio Ecclesiastico L. 1000, e potendo 2000 l'anno, senza pagarne frutti, la qual cosa fu fatta e coll'anno corrente il debito resterà saldato. La seconda fonte di rendita sussiste e, meschinissima già per le undici o dodici amministrazioni pubbliche tra le quali le somme erano isolate e per conseguenza relativamente insignificante, fu ed è assai significativa rispetto al patrimonio del Monte Pio il quale le aveva ed ha tutte insieme unite e senza costo. Un altro provento si ebbe dall'essersi dichiarato il Monte cassa di depositi giudiziari, dall'essersi venduta una vera massa di libri serviti da secoli a uso dell'impegnatura e dall'essersi riscossi alcuni antichi crediti, in parte di esigibilità disperata.

**Capitale del Monte al momento della riapertura nel 1821.** — Riaprendosi nello stesso anno 1821, il Monte possedeva un fondo di L. 78308.17.8. Coi provvedimenti sùespressi riprese vigore; le sue operazioni dalla riapertura crebbero incessantemente, progredendo, finanziariamente parlando, di bene in meglio.

**Capitale del Monte nel 1846.** — Al 1846, sul cadere dell'anno, aveva un capitale di L. 173348.18.4 e soltanto di doti caducate in circa 26 anni aveva avuto un lucro di L. 9858.6.8.

**Statuto o Regolamento generale del 1845.** — Dal 1839 si deliberò di fare un nuovo regolamento, giacchè alcuni articoli di quelli del 1821 non erano mai stati osservati, altri che avevano avuto esecuzione non avevanla avuta nè intera nè fedele, e si fissò di farlo più completo e più adatto a tutte le occorrenze. Il più indefesso a lavorarvi fu l'avv. Giovacchino Benini eletto dal 17 ottobre di quell'anno Provveditore del Monte. Questo nuovo regolamento — salvo in uno o due punti — tuttora vigente, fu finito, dopo una serie di vicende, nel 1844, e, avuta la debita approvazione con Rescritto sovrano il 13 gennaio 1845, fu stampato un volume in-8° di pagine 112, poco dopo nella stamperia Vestri.

**Capitale del Monte nel 1850.** — Anche col nuovo regolamento il Monte seguì a progredire in bene. Nel 1850 fece 42281 pegni per L. 530217, il patrimonio era circa 180000

lire. Oggi la situazione è migliorata ancora e non poco. Dal bilancio dell'anno corrente si vede che si erano prestati nel Monte dei Rossi su 2753 pegni preziosi e su 4642 non preziosi L. 188306. Il patrimonio al 31 dicembre 1899 era di lire 245993,21.

**Patrimonio odierno del Monte. — Conclusioni. —**

Da quanto in questo sunto storico delle vicissitudini del Monte della Pietà dei poveri del Comune di Prato si vede è facile rispondere ai due quesiti posti in testa a questo scriberello.

1. — La prima costituzione del patrimonio del nostro Monte avvenne per opera del Comune: per opera del Comune anche la costituzione del patrimonio del Monte alla sua terza riapertura. Le enormi somme di denaro prestato sui pegni dal 1476 al 1512, dal 1525 ad oggi, e più le non piccole somme prese dal governo dei Medici, uscirono tutte da Cittadini Pratesi, dalla pratese Comunità e dai luoghi Pii di Prato, dipendenti quasi assolutamente in passato dal Comune. Solo i 10000 fiorini d'oro elargiti in tre volte dal Papa Clemente VII, un Medici, non furono danaro della *Universitas et populus Praten-sis*, ma rappresentano una goccia d'acqua di fronte ad un oceano, ripensando alle L. 231758.54 ingoiate dal Monte di Firenze dalla Depositeria generale Toscana per opera ed utilità di granduchi della casa Medici; alle pingui rendite della prebenda della Prepositura pratese godutesi da Carlo, il bastardo di Cosimo il vecchio; dal Cardinale, poi Granduca Ferdinando; dal Cardinale Alessando, poi Papa Leone XI; dal Cardinale Carlo figlio di Ferdinando I e dal Cardinale Giovanni, poi Papa Leone X, tutti della famiglia Medici; e ripensando ai veri tesori rubati a Chiese e Case civili coll'orrendo Sacco 1512 di cui il Cardinale Giovanni, come scrisse il Canonico poi Arcivescovo Baldanzi, fu testimone e cagione.

Stante ciò si spiega e anche si giustifica, come un membro del governo sotto Pietro Leopoldo, scrivesse in una circolare sui Monti Pii come sopra mostrai « i patrimoni dei Monti Pii devono in avvenire riguardarsi a tutti gli effetti come una pertinenza delle Comunità nelle quali i Monti Pii sono situati »; e non meno è spiegato come l'ultimo e vigente Regolamento del nostro Monte fosse dal Granduca Leopoldo II

approvato, sebbene sul bel principio avesse l'articolo seguente.

« Il patrimonio del Monte, quantunque amministrato separatamente è patrimonio della Comunità locale ».

2. — Il Comune ha avuto parte più notevole nella direzione ed amministrazione del Monte nello scorcio del secolo XV, nel principio del XVI, sullo scorcio del XVIII e in moltissimi anni del secolo XIX; questa parte è stata meno notevole nei tempi qui non mentovati, quando ogni ragione pubblica passò nell'arbitrio della dinastia Medicea. Il Comune nostro quando esercitò molto liberamente in faccia al Monte Pio i diritti, la legge e gli ordini propri potè credere — e potremmo crederlo pur noi — che il suo Monte fosse come una parte integrante della sua amministrazione, non poteva crederciò, e neppur noi lo potremmo oggi, allorchè il potere centrale, competenza smodata, sbrigliata faceva e disfaceva a suo talento nella direzione, nella amministrazione e nella revisione dei conti del Monte medesimo, invece di limitarsi all'ufficio tutorio, a sorvegliare alla facoltà di torre e apporre, alla suprema autorità di confermare e approvare con decreti speciali.

*30 Novembre 1900.*

G. GIANI

## Notizie riguardanti il Monte di Pietà di Prato


Patrimonio netto al 31 Dicembre 1927 . . . . .	L.	343.901,59
Rendite della gestione 1927 . . . . .	L.	68.390,05
Spese della gestione 1927 . . . . .	„	61.280,91
<i>Utile netto</i> . . . . .	L.	<u>7.109,14</u>


### Ripartizione utili:


<sup>1</sup> / <sub>3</sub> al Fondo speciale . . . . .	L.	2.369,72
<sup>2</sup> / <sub>3</sub> ad aumento del patrimonio . . . . .	„	4.739,42
<i>Totale</i> . . . . .	L.	<u>7.109,14</u>


### Operazioni dell'anno 1927

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	N. dei pegni		CAPITALE IMPRESTATO
	Preziosi	Non preziosi	
Rimanenza al 31 Dic. 1926	2472	4271	660.594 —
Creati nell'anno 1927 . . . . .	2285	3714	569.237 —
Rinnovati . . . . .	1389	2275	368.094 —
<i>Totale Carico</i>	6146	10260	1.597.925 —
Riscattati nell'anno 1927 . . . . .	1848	3078	505.498 —
Rinnovati „ „ . . . . .	1389	2275	384.753 —
Venduti „ „ . . . . .	154	479	34.980 —
<i>Totale Scarico</i>	3391	5832	925.231 —
<i>Rimanenza al 31 Dic. 1927</i>	<b>2755</b>	<b>4428</b>	<b>672.694 —</b>









ISBN: 978-88-95755-61-8